Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 24 agosto 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 *agosto* 1973, n. **512.**

Norme per il finanziamento dell'attività agricola.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge;

Art. 1.

Per gli interventi nel settore agricolo delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è incrementato di lire 74 miliardi nell'esercizio 1973, di lire 130 miliardi nell'esercizio 1974 e di lire 100 miliardi nell'esercizio 1975.

Le predette somme saranno ripartite fra le regioni predette dal CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, numero 281.

E' autorizzata la spesa di lire 16 miliardi per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975 da destinare allo incremento dei fondi di rotazione per la meccanizzazione e per la zootecnia, rispettivamente nella misura di lire 10 miliardi per il fondo di rotazione di cui allo articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e lire 6 miliardi per il fondo di rotazione di cui all'articolo 13 della legge medesima. La ripartizione tra le regioni dei predetti fondi avrà luogo con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione della presente legge, le regioni devono osservare i seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione:

1) coordinamento dell'azione regionale con gli obblighi derivanti dalla politica comunitaria inerente alle strutture agricole;

2) adeguata valutazione delle esigenze dell'impresa familiare, singola o associata, ai fini del suo potenziamento e della sua valorizzazione;

3) adeguata valutazione delle iniziative a carattere associativo, sia nel settore della produzione sia in quello della valorizzazione dei prodotti;

4) adeguata valutazione, nel quadro degli obiettivi di ammodernamento delle strutture agrarie e fondiarie del potenziamento delle infrastrutture di carattere agricolo, per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi in agricoltura demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sono autorizzate le seguenti spese, riferite alle attività di cui ai sottoelencati articoli della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nell'ammontare specificato per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975:

	Miliardi di lire		
	1973	1974	1975
Articolo 8 (*e successive modificazioni e integrazioni*). — Interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti .	5	10	9
Articolo 10. — Impianti di interesse pubblico	6	15	8
Articolo 19. — Sviluppo e potenziamento della elettrificazione agricola	5	8	8
Articolo 20. — Completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica di interesse nazionale e interregionale .	10	10	10

Art. 4.

Per la concessione di contributi di avviamento previsti dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal Regolamento comunitario 159/66 in favore delle associazioni dei produttori ortofrutticoli, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'esercizio 1974.

Art. 5.

Per facilitare la conservazione e l'immissione tempestiva sul mercato di prodotti agricoli, con particolare riguardo all'invecchiamento dei vini e del formaggio, può essere concesso alle cooperative agricole, che gestiscono propri impianti per la conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, un concorso negli interessi sui prestiti di esercizio contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le specifiche esigenze previste dal presente articolo.

Il concorso è ragguagliato al 5 per cento annuo dell'importo delle operazioni e per una durata non superiore ad anni 4. Il relativo importo sarà versato direttamente dallo Stato in unica soluzione all'istituto od ente mutuante, che provvederà ad apportare le conseguenti riduzioni agli oneri di interessi gravanti su ciascuna operazione.

Ai prestiti, che sono privilegiati sul prodotto conservato, si applicano le norme vigenti in materia di credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni nonchè le garanzie previste dall'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per la concessione del concorso di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'esercizio 1973, lire 8 miliardi per l'esercizio 1974 e di lire 8 miliardi per l'esercizio 1975.

Per attività intese a promuovere e sostenere la cooperazione agricola con iniziative di interesse nazionale, specie per la formazione di quadri dirigenti e per la divulgazione dei princìpi cooperativistici, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, negli anni finanziari 1973, 1974 e 1975 mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in dieci anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della direzione generale del Tesoro.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e alla eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli anni 1973, 1974 e 1975.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1973

LEONE

RUMOR — FERRARI-AGGRADI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 9 agosto 1973, n. **513**.

Interventi finanziari a favore delle attività di prosa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni ad integrazione del fondo di lire 1 miliardo assegnato, per le manifestazioni teatrali di prosa dell'anno 1972, con l'articolo 1 della legge 9 marzo 1971, n. 126.

Art. 2.

A decorrere dall'esercizio 1973, per il sovvenzionamento delle manifestazioni teatrali di prosa, è stanziata annualmente in bilancio la somma di lire 4 miliardi, nella quale resta assorbita la quota pari a un terzo del fondo del 6 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, già integrata con l'articolo 1 della legge 9 marzo 1971, n. 126.

Per la concessione dei contributi dovranno essere tenute in particolare considerazione le richieste dei teatri a gestione pubblica, degli organismi teatrali costituiti fra enti locali o dalle regioni e degli enti teatrali, e le iniziative destinate alla diffusione del teatro e della cultura teatrale organizzate da istituti universitari, da comitati e associazioni culturali e di categoria, dai complessi di sperimentazione teatrale e dai gruppi teatrali cooperativi.

Art. 3.

All'onere di lire 500 milioni di cui al precedente articolo 1 e a quello di lire 1.772.161.000 di cui all'articolo 2 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1973

LEONE

RUMOR — SIGNORELLO — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 9 agosto 1973, n. 514.

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività di bonifica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare gli enti concessionari a contrarre mutui, fissandone il relativo importo in ragione della quota di spesa posta a carico dello Stato, entro il limite complessivo di lire 100 miliardi, per la esecuzione di progetti di opere pubbliche di bonifica, già istruiti in linea tecnico-amministrativa o, comunque, presentati per la istruttoria anteriormente al 1° aprile 1972.

L'importo di cui al precedente comma viene utilizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in rapporto ai progetti, dopo aver dedotto, entro il limite di lire 20 miliardi, il fabbisogno occorrente per fronteggiare maggiori oneri derivanti dalla esecuzione di opere già concesse anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, quali revisioni di prezzi, perizie suppletive, nonché per il completamento di ripristini di opere di bonifica eseguiti con la procedura della somma urgenza.

Il Ministero predetto autorizza gli enti presentatori dei progetti ad esperire le gare di appalto, previo parere della regione sulla graduatoria di priorità tra i progetti di competenza regionale.

I mutui di cui al primo comma sono rimborsabili in un periodo da stabilirsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentito il Ministero del tesoro, a decorrere dall'anno successivo a quello della stipula dei mutui stessi, con onere di ammortamento a carico dello Stato, e possono essere concessi, oltre che da enti ed istituti di credito, anche da istituti assicurativi e previdenziali, i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilirà, di concerto con il Ministro per il tesoro, le modalità, i termini e le condizioni che dovranno regolare la concessione, la utilizzazione ed il rimborso dei mutui.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fato obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1973

LEONE

RUMOR — FERRARI-AGGRADI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1973, n. 515.

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, con sede in Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, con sede in Palermo, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1959, n. 1244 e modificato con propri decreti in data 26 febbraio 1969, n. 137 e 1° luglio 1971, n. 640;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione e dal consiglio generale del Banco rispettivamente in data 3 marzo 1972 e 20 aprile 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stàto;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 5 dello statuto della sezione autonoma per il

finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, con sede in Palermo, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 10.000.000.000 (dieci miliardi), assegnata dal Banco di Sicilia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1973

LEONE

MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 71. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1973, n. 516.

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sardegna, con sede in Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sardegna, con sede in Cagliari, approvato con proprio decreto in data 12 febbraio 1970, n. 86;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della sezione in data 30 novembre 1971;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

D'intesa con il Presidente della regione autonoma della Sardegna;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 6 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sardegna, con sede in Cagliari, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione è stabilito nella misura di L. 1.000.000.000 (unmiliardo) conferite dal Banco di Sardegna ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1973

LEONE

MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 87. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1973, n. 517.

Modificazione allo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Olbia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1964, n. 890, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Olbia;

Visto l'art. 145 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Vista la deliberazione n. 11 del 17 giugno 1972 del consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Olbia, che modifica l'art. 12 dell'anzidetto statuto, approvata dalla commissione di vigilanza e tutela dei consorzi per le aree e i nuclei industriali nella seduta del 10 ottobre 1972;

Vista la nota della regione autonoma della Sardegna, Assessorato all'industria e commercio, n. 4243 del 12 aprile 1973;

Vista la deliberazione del 20 marzo 1973 della giunta regionale della Sardegna;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata all'art. 12 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Olbia nei termini indicati dalla deliberazione n. 11 del 17 giugno 1972 del consiglio generale del Consorzio stesso, di cui al testo allegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 81. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1973, n. 518.

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Teramo.

N. 518. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1973, con il quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6 e 17 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Teramo.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 86. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1973.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Grignolino d'Asti » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Grignolino d'Asti », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Piemonte;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Grignolino d'Asti » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1972, n. 137;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, per il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Grignolino d'Asti » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1973.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1973, con la denominazione di origine controllata « Grignolino d'Asti » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Grignolino d'Asti ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Grignolino d'Asti » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici e imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a 6 mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 15 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1973

LEONE

NATALI — FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1973
Registro n. 20 Agricoltura e foreste, foglio n. 74

Disciplinare di produzione per il vino « Grignolino d'Asti »

Art. 1.

Le denominazione di origine controllata « Grignolino d'Asti » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Grignolino d'Asti » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Grignolino.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dal vitigno Freisa presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte in quelle zone dell'astigiano più idonee a garantire al vino le caratteristiche e i pregi previsti dal presente disciplinare e precisamente nell'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano, Antignano, Asti, Azzano, Belveglio, Calliano, Casorzo, Castagnole Lanze, Castagnole M.to, Castell'Alfero, Castello D'Annone, Castelnuovo Calcea, Cerro Tanaro, Castiglione, Costigliole, Grana, Grazzano, Isola, Moncalvo, Montaldo Scarampi, Montemagno, Mombercelli, Montegrosso, Mongardino, Penango, Portacomaro, Refrancore, Revigliasco, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, Scurzolengo, Tonco, Viarigi, Vigliano e Vinchio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Grignolino d'Asti » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Grignolino d'Asti » non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona delimitata dall'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Asti, ed inoltre è in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su richiesta delle aziende interessate, di consentire le operazioni di vinificazione nel territorio delle province piemontesi confinanti con quella di Asti a condizione che tale pratica sia già tradizionalmente in uso presso le medesime alla data di entrata in vigore del presente disciplinare.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Grignolino d'Asti » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,50.

Art. 6.

Il vino « Grignolino d'Asti » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso con tendenza ad una tonalità arancione se invecchiato;

odore: profumo caratteristico e delicato;

sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevolmente amarognolo con persistente retrogusto;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 19 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi: « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Grignolino d'Asti » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Grignolino d'Asti » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10494)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1973.

Nomina del collegio sindacale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1973.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del regio decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 26 agosto 1927, n. 1699, che modifica lo statuto dell'associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito in legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del consiglio di amministrazione, del consiglio tecnico e del collegio sindacale dell'associazione citata;

Viste le designazioni effettuate dai Ministeri competenti e dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1973, è così composto:

Onofri dott. Rino, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Pazzaglia dott. Ignazio, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

Fadda dott. Francesco, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Scifoni dott. Filippo, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Contento dott. Ivo, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Piscitello dott. Calogero, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

Valente dott. Mario, sindaco supplente, in rappresentanza dell'Associazione sindacale fra le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10257)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1973.
Cisterne in materie plastiche rinforzate con fibre di vetro.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579;

Visto il testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Ritenuta l'opportunità di consentire, a determinate condizioni, il trasporto su strada di merci pericolose a mezzo di cisterne in materie plastiche rinforzate con fibre di vetro (nel seguito denominate cisterne PRFV);

Decreta:

Art. 1.

Le merci pericolose che non presentino pericolo di esplosione o di incendio possono essere trasportate su strada in cisterne PRFV di tipo approvato, in conformità a quanto previsto nelle norme allegate al presente decreto.

Art. 2.

Nel certificato di approvazione di ciascun tipo di cisterna PRFV sono indicate le merci pericolose che possono essere trasportate nelle cisterne conformi al tipo approvato.

Sono escluse dal trasporto in cisterne PRFV, ai sensi dell'art. 1, le sostanze esplosive e le merci pericolose aventi punto di infiammabilità non superiore a 55°C.

Sono inoltre escluse dal trasporto di cui all'art. 1 le merci pericolose appartenenti alla classe I*d* (gas compressi, liquefatti o disciolti) e quelle per le quali le vigenti disposizioni prevedano una pressione di prova dei recipienti non inferiore a 2 kg/cm², o per le quali sia previsto lo scarico sotto pressione.

Art. 3.

L'istallazione sui veicoli stradali di cisterne PRFV, per le quali sia stata rilasciata l'approvazione del tipo, è subordinata all'esito favorevole delle prescritte visite e prove effettuate su ciascun esemplare, nonché al rilascio di una dichiarazione di conformità al tipo approvato, da parte della Ditta costruttrice.

Art. 4.

Per le singole classi di merci pericolose trasportate in cisterne PRFV, restano valide le disposizioni di carattere generale concernenti il trasporto su strada delle merci pericolose ed in particolare quelle relative alle cisterne, in quanto applicabili.

Art. 5.

Le norme di cui al presente decreto hanno validità fino al 31 dicembre 1974 e saranno successivamente adeguate alle direttive comunitarie.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro: BOZZI

ALLEGATO

Norme concernenti la costruzione e l'approvazione delle cisterne in plastica rinforzata con fibre di vetro (PRFV)

CAPITOLO I

GENERALITA'

Art. 1.
Definizioni

Ai fini delle presenti norme si intende per:

a) «cisterna PRFV» la cisterna costruita con un materiale strutturale in forma di stratificato costituito da uno o più resine sintetiche, da un rinforzo di fibre di vetro e da coadiuvanti;

b) «cisterna prototipo» la cisterna PRFV costruita in singolo esemplare o rappresentativa di una serie di esemplari aventi la stessa sezione trasversale retta;

c) «cisterna di serie» la cisterna PRFV costruita in conformità ad una cisterna di tipo approvato.

CAPITOLO II

MATERIALI COSTITUTIVI E STRUTTURA DELLO STRATIFICATO

Art. 2.
Resine

Possono essere utilizzate le seguenti resine:

a) resine poliesteri insature;
b) resine epossidiche;
c) altre resine aventi caratteristiche idonee.

Art. 3.
Rinforzi

Possono essere utilizzate le seguenti fibre di rinforzo:

a) fibre di vetro, di tipo E e C, sotto forma di feltro («mat»), fili paralleli («roving»), tessuti, stuoie (tessuti di roving), ecc.;

b) altri tipi di fibra di vetro, aventi caratteristiche analoghe alle precedenti.

Art. 4.
Additivi

Possono essere utilizzati, nelle quantità conformi a quanto indicato dal fornitore di resine in funzione delle tecniche di fabbricazione, determinati additivi che possono essere acceleranti, induritori, catalizzatori e monomeri.

Possono essere utilizzati anche pigmenti, coloranti o altri prodotti atti ad ottenere proprietà determinate, a condizione che le caratteristiche del prodotto finito non ne risultino diminuite.

Art. 5.

Struttura delle pareti della cisterna

Lo strato superficiale esterno delle pareti della cisterna deve resistere agli agenti atmosferici ed al contatto accidentale e temporaneo col liquido da trasportare.

Lo strato superficiale interno delle pareti deve rispondere alle caratteristiche di resistenza chimica di cui all'art. 10, deve essere in resina rinforzata e avere lo spessore minimo di 1 mm; la parte a contatto con il liquido da trasportare deve essere ricca di resina ed avere lo spessore minimo di 0,2 mm.

Lo strato superficiale interno può essere realizzato anche con rivestimento diverso, purché rispondente alle caratteristiche di resistenza chimica di cui al già citato art. 10.

Le pareti della cisterna debbono rispondere ai requisiti tecnici di cui all'art. 9.

Lo spessore minimo della parete è di:

3,5 mm per cisterne fino a 3000 litri di capacità;
5 mm per cisterne di capacità superiore a 3000 litri.

CAPITOLO III

Art. 6.

Campionatura

Le provette necessarie per le prove debbono essere prelevate, quando è possibile, dalle pareti della cisterna; a questo scopo possono essere utilizzate le parti corrispondenti alle aperture, le estremità delle virole, ecc.

In caso contrario, le provette possono essere prelevate da campioni fabbricati a parte e aventi la stessa struttura e la stessa composizione del materiale della cisterna in esame oppure un struttura prefissata (vedere art. 10).

Art. 7.

Percentuale di fibre di vetro

La percentuale di fibre di vetro sarà superiore a 25% e inferiore a 75%; per la determinazione della percentuale si deve applicare il metodo descritto nella norma UNIPLAST CT 128 e successivi aggiornamenti.

Art. 8.

Grado di polimerizzazione

Per le pareti in resina poliestere il tenore di stirene residuo non deve essere superiore al 2%, calcolato sulla quantità totale di resina; la prova viene eseguita con il metodo previsto dalla norma UNIPLAST CT 227 e successivi aggiornamenti.

Per le pareti in resina epossidica, l'estratto in acetone non deve essere superiore al 2%, calcolato sulla quantità totale di resina; la prova viene eseguita con il metodo previsto dalla norma DIN 16945 - Giugno 1969 - Paragrafo 6.4.2.

Art. 9.

Proprietà meccaniche

Le proprietà meccaniche debbono essere determinate:

per la virola, nelle direzioni assiale e circonferenziale;

per i fondi e le pareti dei compartimenti, in una zona qualunque e seguendo una qualsiasi direzione;

se le direzioni principali del rinforzo non coincidono con le direzioni assiale e circonferenziale (per es. nel caso di doppio avvolgimento elicoidale) si misurano le resistenze nelle direzioni principali del rinforzo e si calcolano quelle nelle direzioni assiale e circonferenziale applicando le formule seguenti:

Trazione:

$$\sigma_{T,c} = 2\ \sigma_{T,e} \ \mathrm{sen}^2\alpha$$

$$\sigma_{T,a} = 2\ \sigma_{T,e} \cos^2\alpha$$

Flessione:

$$\sigma_{F,c} = 2\ \sigma_{F,e} \ \mathrm{sen}^2\alpha$$

$$\sigma_{F,a} = 2\ \sigma_{F,e} \cos^2\alpha$$

dove:

T = trazione
c = circonferenziale
a = assiale
e = elicoidale
F = flessione
α = angolo dell'avvolgimento elicoidale

a) *Determinazione delle caratteristiche della resistenza alla trazione.*

Per la determinazione della resistenza alla trazione, si deve applicare il metodo descritto nella norma UNIPLAST CT 226 (complemento alla norma UNI 5819.66) e successivi aggiornamenti.

b) *Determinazione delle caratteristiche della resistenza alla flessione.*

Per la determinazione della resistenza alla flessione, si deve applicare il metodo descritto nella norma UNIPLAST CT 101 e successivi aggiornamenti.

c) *Determinazione del comportamento all'urto.*

Il comportamento all'urto viene determinato su un campione di stratificato corrispondente al materiale strutturale utilizzato per la costruzione della cisterna.

Esso verrà valutato facendo cadere dall'altezza di 1 metro un peso di acciaio di 5 kg sulla faccia dello stratificato corrispondente alla superficie esterna della cisterna, con le modalità specificate nella appendice 1.

d) *Requisiti tecnici.*

Trazione e flessione. Poiché le caratteristiche dello stratificato sono variabili in funzione della sua struttura, non sono previsti valori minimi per le resistenze alla trazione e alla flessione; si stabiliscono, invece, i minimi per le seguenti grandezze:

$$A = s \cdot \sigma_T$$

$$B = s^2 \cdot \sigma_F$$

dove:

σ_T = carico di rottura a trazione
σ_F = carico di rottura a flessione
s = lo spessore della parete

I valori minimi di A e B sono quelli della tabella seguente:

Direzione	A (kg/mm)	B (kg) capacità fino a 3000 litri	B (kg) capacità superiore a 3000 litri
Circonferenziale	100	600	600
Longitudinale	70	300	600

Modulo elastico alla flessione. Il modulo E alla flessione è misurato a —40°C e a + 60°C. I due valori non possono differire più del 30% dal valore ottenuto a 20°C.

Comportamento del materiale della parete durante una prova di trazione di durata superiore a 1000 *ore.* La valutazione può essere effettuata per estrapolazione di dati ottenuti con prove condotte per tempi più brevi.

Il fattore $F = \frac{\varepsilon_{1000}}{\varepsilon_0}$ per una tensione di prova di $\frac{\sigma_T}{7,5}$ non può essere superiore a 1,6.

σ_T = carico di rottura del materiale
ε_0 = allungamento della provetta sotto carico all'inizio della prova
ε_{1000} = allungamento della provetta al termine della prova.

Comportamento all'urto. Le provette, a seguito dell'urto di un peso di 5 kg lasciato cadere dall'altezza di 1 metro, sottoposte ad un battente di acqua di 1 metro per 24 ore, non devono dar luogo a perdite di liquido superiori ad 1 litro.

Art. 10.

Resistenza agli agenti chimici

La determinazione della resistenza agli agenti chimici deve essere effettuata usando l'apparecchiatura descritta nell'Appendice 2.

Lo stratificato da esporre all'azione del liquido (o dei liquidi) e dei suoi vapori che la cisterna sarà destinata a contenere, deve essere preparato a parte e deve essere costituito da uno strato uguale a quello interno di protezione usato nella cisterna, seguito da uno stratificato tipo costituito da due strati di mat da 450 g/m² ciascuno e da una stuoia bilanciata da 500 g/m².

Il periodo di esposizione deve essere di 30 giorni alla temperatura di 50°C.

Al termine del periodo di esposizione si procede a un esame visivo delle provette. Se da tale esame risulta un eccessivo attacco chimico (fessurazioni, bolle, pori, spellature, rigonfiamenti o rugosità) l'esito della prova è considerato negativo.

Se l'esame visivo è favorevole si deve procedere alle prove meccaniche (flessione o trazione) e i valori ottenuti sulle due provette sottoposte all'attacco chimico non debbono differire più del 20 % dai valori ottenuti a secco su una provetta identica alle precedenti.

CAPITOLO IV

PROVE SULLE CISTERNE PROTOTIPO

Art. 11.

Prova di pressione idraulica

La cisterna prototipo deve essere sottoposta ad una prova di pressione idraulica.

Se la cisterna prototipo è divisa in compartimenti sia mediante pareti sia mediante frangiflutti, la prova viene effettuata su un elemento prototipo fabbricato « ad hoc » avente gli stessi fondi esterni della cisterna intera e rappresentante la parte della cisterna sottoposta, nelle condizioni normali d'esercizio, alle sollecitazioni maggiori.

Questa prova non deve essere effettuata se essa ha già avuto luogo con successo su un altro elemento avente la stessa sezione o una sezione di dimensioni superiori, geometricamente simile a quella dell'elemento prototipo in questione, anche se questo elemento ha uno strato superficiale interno differente.

L'elemento prototipo deve essere sottoposto ad una pressione idraulica

$$H = 7,5 \cdot d \cdot h$$

dove:

H = altezza della colonna d'acqua

d = densità del liquido da trasportare

h = altezza della cisterna

L'elemento prototipo non deve rompersi, tenendo conto che si ha rottura quando il liquido fuoriesce sotto forma di getti.

Conseguentemente la presenza di delaminazioni e di perdite di liquido sotto forma di gocce attraverso queste delaminazioni è ammessa.

CAPITOLO V

VERIFICHE DI CONFORMITA' SULLE CISTERNE DI SERIE

Art. 12.

Su cisterne di serie, scelte a caso, possono essere effettuate verifiche di conformità al tipo approvato mediante l'esecuzione di una o più prove previste per l'approvazione del prototipo.

A tal fine la misura del grado di polimerizzazione è sostituita da una misura di durezza Barcol.

Il grado di durezza Barcol, determinato sulla parete interna della cisterna, non deve essere inferiore al 75 % del valore determinato sulla resina pura.

La prova viene eseguita con il metodo previsto dalla norma UNIPLAST CT 217 e successivi aggiornamenti.

Questa prova non viene effettuata qualora la parete non sia costituita da resina termoindurente.

APPENDICE 1

DETERMINAZIONE DEL COMPORTAMENTO ALL'URTO SECONDO IL METODO DELLA CADUTA DI UN PESO DI ACCIAIO

Attrezzatura.

L'apparecchio si compone di un peso di acciaio di 5 kg, di un dispositivo di guida per tale peso e di un telaio porta-provetta.

Uno schema generale dell'apparecchiatura è fornito nella figura 1.

Il peso è costituito da un cilindro di acciaio di 90 mm di diametro, provvisto di due scanalature di guida e terminante nella parte inferiore con una semisfera di uguale diametro.

Il dispositivo di guida è fissato verticalmente.

Il porta-provetta è composto da due angolari di 100 x 100 per 25 mm e di 300 mm di lunghezza, saldati su un supporto metallico di 400 x 400 mm.

Lo spazio tra i due angolari è di 175 mm.

Il porta provetta, fissato al suolo è munito di un incavo di 50 mm di profondità.

Preparazione delle provette.

Dallo stratificato in esame si prelevano 3 provette aventi ciascuna le dimensioni 200 x 200 mm x spessore del campione.

Modo di funzionamento.

La provetta viene posta simmetricamente sul porta-provetta; essa poggia possibilmente sul sostegno secondo due rette generatrici della superficie, in modo che il peso percuota il centro della faccia della provetta, corrispondente alla faccia esterna della cisterna.

Si lascia cadere il peso da un'altezza determinata avendo cura che questo rimbalzando non urti di nuovo la provetta.

La prova va effettuata alla tempertura ambiente.

Si prende nota eventualmente dell'altezza alla quale il peso è risalito nel dispositivo di guida.

Si procede allo stesso modo per altre due provette.

Controllo della tenuta.

Alle provette sottoposte alla prova d'urto viene opportunamente saldato sulla faccia opposta a quella dell'impatto un tubo, avente 100 mm di diametro, per creare il battente d'acqua previsto.

La prova di tenuta va effettuata alla temperatura ambiente.

APPENDICE 2

APPARECCHIO PER LA MISURAZIONE DELLA RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

Descrizione dell'apparecchio di collaudo (figura 2).

L'apparecchio di collaudo è composto di un cilindro di vetro, di 140-150 mm di diametro, 150 mm di altezza, con due manicotti disposti a 135°, un manicotto munito di un giunto NS 29 per ricevere un tubo intermedio per un refrigerante a contro-corrente (1) e l'altro manicotto munito di un giunto NS 14,5 per collocare un termometro (2), un tubo intermedio per il raccordo di un refrigerante a contro-corrente; ed un refrigerante a contro-corrente, non indicato sullo schema (che si può trovare in commercio).

La parte in vetro dell'apparecchio sarà in vetro resistente agli sbalzi di temperatura.

Le due provette da collaudare, prelevate da piastre piane preparate come indicato all'art. 10 formano il fondo e la parte superiore del cilindro con un anello di politetrafluorotilene. Il cilindro con i due provini è stretto tra due pinze a pressione in acciaio resistente alla corrosione mediante sei bulloni a filetto stretti mediante dati ad aletta.

Si raccomanda di inserire tra le pinze a pressione e i provini una rosetta di amianto.

Queste rosette non sono indicate nello schema.

Il riscaldamento è effettuato dall'esterno attraverso un manicotto riscaldatore a regolamento automatico. La temperatura è misurata nella camera che contiene il liquido.

Esecuzione delle prove.

Le provette da sottoporre a test devono essere fissate all'apparecchio di controllo con l'eventuale superficie a gel coat rivolta all'interno. Il liquido di prova (1200 ml) è versato nel cilindro di vetro. L'apparecchio è poi riscaldato fino a temperatura di collaudo. La temperatura è mantenuta costante durante il collaudo. Dopo la prova l'apparecchio è riportato alla temperatura ambiente ed il liquido di prova è ritirato.

I provini sottoposti a test sono immediatamente sciacquati con acqua distillata.

I liquidi non mescolabili all'acqua sono tolti con un solvente che non corroda i provini. La pulitura meccanica delle placche non può essere effettuata a causa del pericolo di danneggiare la superficie dei provini.

FIG. 1

DISPOSITIVO PER LA MISURAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO SECONDO IL METODO DELLA CADUTA DI UNA CALOTTA SFERICA

Fig. 2

APPARECCHIO PER LA MISURAZIONE DELLA RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

(10589)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1973.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Ghedi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 15/66 del 24 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 268 del 27 ottobre 1966, col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Ghedi ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Visto il decreto ministeriale n. 84 del 13 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 279 del 5 novembre 1971, che ha rettificato le caratteristiche stabilite con il decreto precedente;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio dei comuni di Bagnolo Mella dal 17 agosto 1970 al 16 ottobre 1970; Borgosatollo dal 20 ottobre 1970 al 18 dicembre 1970; Ghedi dal 17 agosto 1970 al 17 ottobre 1970; Montichiari dal 13 agosto 1970 al 13 ottobre 1970; Montirone dal 15 settembre 1970 al 15 novembre 1970, e relativa ad una prima parte soltanto delle limitazioni da porre in essere in base alla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni e ai decreti ministeriali sopracitati non ha presentato opposizione alcuna ditta;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

La mappa di cui sopra relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dall'aeroporto di Ghedi, è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1973

Il Ministro: TANASSI

(10471)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1973.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Acerra e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'istanza avanzata dal commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Acerra, di 2ª categoria, con sede in Acerra (Napoli) — nominato con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 22 agosto 1972 — per la messa in liquidazione dell'azienda;

Considerato che nei confronti del menzionato Monte ricorrono gli estremi previsti dall'art. 67, secondo comma, seconda parte, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni di urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Acerra, di 2ª categoria, con sede in Acerra (Napoli), e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1973

Il Ministro: LA MALFA

(10634)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel: « XIII Salone nautico internazionale » e « III Salone internazionale delle attrezzature subacquee », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1º luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XIII Salone nautico internazionale » e « III Salone internazionale delle attrezzature subacquee » che avranno luogo a Genova dal 19 al 28 ottobre 1973 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 agosto 1973

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(10579)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Costituzione della Compagnia commessi consegnatari e pesatori del porto di Catania

Con decreto della direzione marittima di Catania n. 31 del 30 giugno 1973, è stata costituita, nel porto di Catania, la Compagnia dei commessi, consegnatari e pesatori, a norma dell'art. 110 del codice della navigazione e dell'art. 161 del regolamento di esecuzione al codice stesso.

(10604)

MINISTERO DELLA SANITA

Proroga della vendita dell'acqua minerale naturale estera Evian Cachat

Con decreto ministeriale n. 1404 dell'11 agosto 1973 la Société anonyme del Eaux d'Evian, rappresentata in Italia dalla filiale S.p.a. «Sitra» con sede in Roma, largo Valtournanche, 3, è autorizzata a continuare la vendita, per uso di bevanda, della acqua minerale naturale estera Evian Cachat in recipienti di materiale plastico (plastica B 1 e plastica B 2) della capacità di 1500 millilitri per un periodo di mesi sei a partire dal 18 agosto 1973, data di scadenza dell'autorizzazione concessa con decreto n. 1314 del 18 settembre 1972.

Durante detto periodo l'Istituto superiore di sanità effettuerà controlli analitici chimici e batteriologici su campioni prelevati dal commercio e su campioni depositati presso l'Istituto stesso.

Rimangono invariate tutte le prescrizioni contenute nel citato decreto n. 1314.

(10625)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 156

Corso dei cambi del 21 agosto 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	568,40	568,40	571,25	568,40	571 —	568,50	568 —	568,40	568,40	568,40
Dollaro canadese	565,80	565,80	570 —	565,80	568,50	565,80	565 —	565,80	565,80	565,80
Franco svizzero	190,35	190,35	190,40	190,35	190,60	190,35	189,90	190,35	195,35	190,35
Corona danese	99,52	99,52	99,80	99,52	99,10	99,52	99,70	99,52	99,52	99,52
Corona norvegese	102,92	102,92	103 —	102,92	103,25	102,90	102,87	102,92	102,92	102,92
Corona svedese	136,85	136,85	137,50	136,85	134,75	136,87	136,80	136,85	136,85	136,85
Fiorino olandese	212,66	212,66	213,30	22,66	212,25	212,64	212,45	212,66	212,66	212,66
Franco belga	15,27	15,27	15,26	15,27	15,23	15,26	15,24	15,27	15,27	15,27
Franco francese	132,85	132,85	133,30	132,85	133,20	133,80	132,45	132,85	133,85	133,85
Lira sterlina	1408,20	1408,20	1412 —	1408,20	1411 —	1408,20	1406,75	1408,20	1408,20	1408,20
Marco germanico	233,82	233,82	234 —	233,82	234 —	233,80	233,30	233,82	233,82	233,82
Scellino austriaco	31,695	31,695	31,80	31,695	31,65	31,68	31,70	31,695	31,69	31,69
Escudo portoghese	24,70	24,70	24,55	24,70	24,50	24,70	24,65	24,70	24,70	24,70
Peseta spagnola	10,013	10,013	10,05	10,013	10,05	10,05	10,025	10,013	10,01	10,01
Yen giapponese	2,142	2,142	2,16	2,142	2,15	2,14	2,145	2,142	2,14	2.14

Media dei titoli del 21 agosto 1973

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	106,850
Redimibile 3,50% 1934	99,650
» 3,50% (Ricostruzione)	89,700
» 5% (Ricostruzione)	94,825
» 5% (Riforma fondiaria)	94,275
» 5% (Città di Trieste)	96,175
» 5% (Beni esteri)	92,700
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	94,250
» 5,50% » » 1968-83	93,925
» 5,50% » » 1969-84	95,075
» 6% » » 1970-85	97,425
» 6% » » 1971-86	97,925
» 6% » » 1972-87	97,600

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
» » » 5,50% 1976	100,075
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	100,450
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	98,925
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,500
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,775
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,725
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	100,775
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	100,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 agosto 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	568,20
Dollaro canadese	565,40
Franco svizzero	190,125
Corona danese	99,61
Corona norvegese	102,895
Corona svedese	136,825
Fiorino olandese	212,555
Franco belga	15,255
Franco francese	132,65
Lira sterlina	1407,475
Marco germanico	233,56
Scellino austriaco	31,697
Escudo portoghese	24,675
Peseta spagnola	10,019
Yen giapponese	2,143

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1973 valevoli per il 2° semestre 1973

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5 % 1935	101,45	98,95	91,31	89,06
2	Redimibile 3,50 % 1934	100,00	98,25	90,00	88,43
3	» 3,50 % (Ricostruzione)	88,80	87,05	79,92	88,35
4	» 5 % (Ricostruzione)	97,00	94,50	87,30	85,05
5	» 5 % (Riforma fondiaria)	95,65	93,15	86,09	83,84
6	» 5 % (Prestito Nazionale Trieste)	95,80	93,30	86,22	83,97
7	» 5 % (Beni Esteri 1974-1979)	93,45	90,95	84,11	81,86
8	» 5,50 % (Edilizia Scolastica 1967-1982)	94,10	91,35	84,69	82,22
9	» 5,50 % (Edilizia Scolastica 1968-1983)	94,65	91,90	85,19	82,71
10	» 5 50 % (Edilizia Scolastica 1969-1984)	95,95	93,20	86,36	83,88
11	» 6 % (Edilizia Scolastica 1970-1985)	98,35	95,35	88,52	85,82
12	» 6 % (Edilizia Scolastica 1971-1986)	98,60	95,60	88,74	86,04
13	» 6 % (Edilizia Scolastica 1972-1987)	98,75	95,75	88,88	86,18
14	Certificati di Credito del Tesoro 5 % 1976	102,75	100,25	92,48	90,23
15	» » » 5,50 % 1976	102,75	100,00	92,48	90,00
16	» » » 5 % 1977	102,40	99,90	92,16	89,91
17	» » » 5,50 % 1977	103,20	100,45	92,88	90,41
18	» » » 5,50 % 1978	102,65	99,90	92,39	89,91
19	» » » 5,50 % 1979	102,65	99,90	92,39	89,91
20	Buoni del Tesoro Novennali 5 % 1° aprile 1974	101,50	99,00	91,35	89,10
21	» » » 5 % 1° aprile 1975 I emissione	100,05	97,55	90,05	87,80
22	» » » 5 % 1° ottobre 1975 II emissione	99,70	97,20	89,75	87,48
23	» » » 5 % 1° gennaio 1977	98,20	95,70	88,38	86,13
24	» » » 5 % 1° aprile 1978	98,10	95,60	88,29	86,04
25	» » » 5.50 % 1° gennaio 1979	102,75	100,00	92,48	90,00
26	» » » 5,50 % 1° gennaio 1980	102,75	100,00	92,48	90,00
	Titoli garantiti dallo Stato				
27	Obbligazioni Ferroviarie Sarde 3 %	53,50	52,00	48,15	46,80
28	Prestito Unificato « Città di Napoli » 5 % (1881-1980)	82,50	80,00	74,25	72,00
29	Prestito Obbligazionario « Città di Napoli » 6 % (1968-1988)	92,60	89,60	83,34	80,64
30	I.R.I. SIDER 5,50 % (1953-1972)	102,20	99,45	91,98	89,51
31	Cassa di Risparmio di Bologna 4 % - Conversione	99,00	97,00	89,10	87,60
32	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 4 % - Conversione	96,00	94,00	86,40	84,60
33	Consorzio Naz. Credito Agrario - Miglioramento 5 % s.s. 1958-1988 E	83,80	81,30	75,42	73,17
34	» » » » » 5 % s.s. Olivicoltura	95,50	93,00	85,95	83,70
35	E.N.E.L. 6 % (1965-1985) I emissione	94,50	91,50	85,05	82,35
36	» 6 % (1965-1985) II »	94,65	91,65	85,19	82,49
37	» 6 % (1966-1986) I »	93,10	90,10	83,79	81,09
38	» 6 % (1966-1986) II »	92,90	89,90	83,61	80,91
39	» 6 % (1967-1987)	92,80	89,80	83,52	80,82
40	» 6 % (1968-1988) I emissione	92,65	89,65	83,39	80,69
41	» 6 % (1968-1988) II »	92,40	89,40	83,16	80,46
42	» 6 % (1969-1989) I »	92,50	89,50	83,25	80,55
43	» 6 % (1969-1989) II »	92,60	89,60	83,34	80,64
44	» 7 % (1970-1985)	101,90	98,40	91,71	88,56
45	» 7 % (1971-1986)	101,25	97,75	91,13	87,98
46	» 7 % (1972-1987)	101,20	97,70	91,08	87,93
47	» 7 % (1972-1992)	100,55	97,05	90,50	87,35
48	» Europa 6 % (1965-1980)	97,30	94,30	87,57	84,87
49	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % s.s. « A » (1966-1985)	93,30	90,30	83,97	81,27
50	» » » 6 % s.s. « B » I emissione (1966-1995)	95,10	92,10	85,59	82,89
51	» » » 6 % s.s. « B » II » (1967-1996)	94,50	91,50	85,05	82,35
52	» » » 6 % s.s. « B » III » (1968-1997)	94,80	91,80	85,32	82,62

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1973 valevoli per il 2° semestre 1973**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
53	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % s.s. « B » IV emissione (1969-1998)	96,50	93,50	86,85	84,15
54	» » » 6 % s.s. « B » V » (1970-2000) . .	94,90	91,90	85,41	82,71
55	» » » 7 % s.s. « B » I » (1970-2000) .	107,70	104,20	96,93	93,78
56	» » » 7 % s.s. « B » II » (1971-2001) .	103,70	100,20	93,33	91,18
57	» » » 6 % s.s. « C » I » (1966-1995)	96,25	93,25	86,63	83,93
58	» » » 6 % s.s. « C » II » (1967-1996) .	91,30	88,30	82,17	79,47
59	» » » 6 % s.s. « C » III » (1968-1997) . .	91,45	88,45	82,31	79,61
60	» » » 6 % s.s. « Autostrade » I emiss. (1968-1997) .	92,10	89,10	82,89	80,19
61	» » » 7 % s.s. » I emiss. (1970-1997) .	99,45	95,95	89,51	86,36
62	» » » 7 % s.s. » (1972-2001)	99,75	96,25	89,78	86,63
63	E.N.I. 6 % (1965-1980) II serie	98,45	95,45	88,61	85,91
64	IM.I. 6 % Fin. medie e picc. ind. manif. (1965-1983)	96,50	93,50	86,85	84,15
65	» 6 % s.s. « Autostrade » (1968-1998)	91,65	88,65	82,49	79,79
	Obbligazioni bancarie internazionali				
66	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 5 % (1961-1976) .	95,70	93,20	86,13	83,88
67	» » » » » 7 % (1972-1987)	99,75	96,25	89,78	86,63
68	B.E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 5 % (1962-1977) . . .	94,95	92,45	85,46	83,21
69	» » » » » 6 % (1965-1985) . . .	95,25	92,25	85,73	83,03
70	» » » » » 6 % (1966-1986) . . .	95,75	92,75	86,18	83,48
71	» » » » » 6 % (1967-1987) . . .	95,30	92,30	85,77	83,07
72	» » » » » 6 % (1968-1988) . . .	95,75	92,75	86,18	83,48
73	» » » » » 7 % (1971-1986) . .	103,70	100,20	93,33	90,18
74	» » » » » 7 % (1972-1987) . .	102,25	98,75	92,03	88,88
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini dell'accettazione in cauzione				
75	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % (1955/66 - 62/94)	83,55	81,05	75,20	72,90
76	» » » 6 % Serie trentennale	91,25	88,25	82,13	79,43
77	» » » 7 % » »	99,85	96,35	89,87	86,72
78	» » » 5,50 % » »	85,55	82,80	77,00	74,52
79	» » » 5 % Case agr. s.s. (1962-1982)	96,30	93,80	86,67	84,42
80	» » » 6 % » » s.s. I emiss. (1964-1984) .	95,80	92,80	86,22	83,52
81	» » » 6 % » » s.s. II » (1965-1985) .	95,65	92,65	86,09	83,39
82	» » » 6 % » » s.s. III » (1966-1986) .	95,50	92,50	85,95	83,25
83	» » » 6 % Dotazione I emissione (1966-1986) .	95,95	92,95	86,36	83,66
84	» » » 6 % » II » (1966-1986) .	95,35	92,35	85,82	83,12
85	» » » 6 % Int. Stat. s.s. I emiss. (1966-1986) .	94,95	91,95	85,46	82,76
86	» » » 6 % » » s.s. II » (1967-1987) .	94,95	91,95	85,46	82,76
87	» » » 6 % » » s.s. III » (1968-1988) .	94,45	91,45	85,01	82,31
88	» » » 6 % » » s.s. IV » (1969-1989) .	93,95	90,95	84,56	81,86
89	» » » 6 % » » s.s. V » (1969-1989) .	93,85	90,85	84,47	81,77
90	» » » 6 % » » s.s. VI » (1970-1990) .	94,55	91,55	85,10	82,40
91	» » » 7 % » » Vent. I emiss. (1970-1990)	102,05	98,55	91,85	88,70
92	» » » 7 % » » » II » (1971-1991)	101,75	98,25	91,58	88,43
93	» » » 7 % » » » III » (1971-1991)	101,50	98,00	91,35	88,20
94	» » » 7 % » » » IV » (1972-1992)	101,45	97,95	91,31	88,16
95	» » » 7 % » » » V » (1972-1992)	101,70	98,20	91,53	88,38
96	» » » 6 % « A.N.A.S. » ss. (1966-1996)	91,05	88,05	81,95	79,25
97	» » » 7 % » » (1972-2002) .	99,10	95,60	89,19	89,04
98	» » » 5 % Città di Roma (I emissione)	100,00	97,50	90,00	87,75
99	» » » 5 % Città di Milano (I emissione) .	84,50	82,00	76,05	73,80
100	» » » 5 % Città di Milano (II emissione) .	90,75	88,25	81,68	79,43
101	» » » 5 % Elettrificazione FF.SS. IV emissione	100,75	98,25	90,68	88,43
102	» » » 5,50 % FF.SS. (Serie speciale 1952) . .	102,60	99,85	92,34	89,87
103	» » » 5,50 % » (» » 1953) . . .	102,45	99,70	92,21	89,73
104	» » » 5,50 % » (» » 1955) . . .	101,10	98,35	90,99	88,52
105	» » » 5,50 % » (» » 1959)	96,80	94,05	87,12	84,65

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1973 valevoli per il 2° semestre 1973**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
106	Consorzio di Credito OO.PP. 5% FF.SS. (Serie speciale 1960)	92,55	90,05	83,30	81,50
107	» » » 5% » (» » 1961)	91,75	89,25	82,58	80,33
108	» » » 6% » (» » 1965) I emiss.	95,85	92,85	86,27	83,57
109	» » » 6% » (» » 1965) II emiss.	95,55	92,55	86,00	83,30
110	» » » 6% » (» » 1966) I emiss.	95,40	92,40	85,86	83,16
111	» » » 6% » (» » 1966) II emiss.	95,10	92,10	85,59	82,89
112	» » » 6% » (» » 1967)	95,00	92,00	85,50	82,80
113	» » » 6% » (» » 1969) I emiss.	94,70	91,70	85,23	82,53
114	» » » 6% » (» » 1969) II emiss.	99,50	96,50	89,55	86,85
115	» » » 6% » (» » 1970)	99,10	96,10	89,19	86,49
116	» » » 7% » (» » 1971)	102,00	98,50	91,80	88,65
117	» » » 7% » (» » 1972)	102,65	99,15	92,39	89,24
118	» » » 7% » (» » 1972-1992) II emiss.	101,80	98,30	91,62	88,47
119	» » » 5% Piano Verde (1961-1981 I emiss.) .	91,25	88,75	82,13	79,88
120	» » » 5% » » (1962-1982 II emiss.) .	93,40	90,90	84,06	81,81
121	» » » 5% » » (1963-1983 III emiss.) .	95,95	93,45	86,36	84,11
122	» » » 6% » » (1964-1984 I emiss.) .	96,35	93,35	86,72	84,02
123	» » » 6% » » (1965-1985 II emiss.) .	95,80	92,80	86,22	83,52
124	» » » 6% » » (1965-1985 III emiss.) .	95,40	92,40	85,86	83,16
125	» » » 6% » » (1965-1985 IV emiss.) .	95,40	92,40	85,86	83,16
126	» » » 6% » » (1967-1987 V emiss.) .	94,95	91,95	85,46	82,76
127	» » » 6% » » (1967-1987 VI emiss.) .	94,50	91,50	85,05	82,35
128	» » » 6% » » (1968-1988 VII emiss.) .	94,15	91,15	84,74	82,04
129	» » » 6% » » (1969-1989 VIII emiss.) .	94,10	91,10	84,69	81,99
130	» » » 7% » » (1971-1991 I emiss.) .	102,00	98,50	91,80	88,65
131	» » » 7% » » (1971-1991 II emiss.) .	101,45	97,95	91,31	88,16
132	Amministrazione Ferrovie dello Stato 6% (1967-1987) I e II tr.	94,65	91,65	85,19	82,49
133	» » » » 6% (1968-1988) I, II e III tr. . .	94,65	91,65	85,19	82,49
134	» » » » 6% (1969-1989) I tr.	98,10	95,10	88,29	85,59
135	» » » » 7% (1970-1990) I e II tr.	102,25	98,75	92,03	88,88
136	» » » » 7% (1971-1986) I e II tr.	102,25	98,75	92,03	88,88
137	» » » » 7% (1972-1987) I e II tr.	102,30	98,80	92,07	88,92
138	I.R.I. 6% (1955-56-57) ventennale	100,90	97,90	90,81	88,11
139	» 6% (1956-1974) Giulietta	102,75	99,75	92,48	89,78
140	» 6% (1957-1975) »	102,35	99,35	92,12	89,42
141	» 6% (1958-1974)	102,35	99,35	92,12	89,42
142	» 6% (1958-1978)	100,45	97,45	90,41	87,71
143	» 5,50% (1959-1979)	95,30	92,55	85,77	83,30
144	» 5,50% (1960-1980)	94,70	91,95	85,23	82,76
145	» 5,50% (1961-1986)	90,65	87,90	81,59	79,11
146	» 5,50% (1963-1983)	92,45	89,70	83,21	80,73
147	» 6% (1964-1982) Giulia	95,35	92,35	85,82	83,12
148	» 6% (1965-1983)	94,75	91,75	85,28	82,58
149	» 7% Alfa Romeo (1970-1985)	124,75	121,25	112,28	109,13
150	» 5,50% Elettricità (1958-1977) optate	100,70	97,95	90,63	88,16
151	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6% Petrolio (1958-1978) s.s. . . .	100,25	97,25	90,23	87,53
152	» » » » 6% » (1958-1973)	102,75	99,75	92,48	89,78
153	» » » » 6% (1964-1979)	102,15	99,15	91,94	89,24
154	» » » » 6% (1966-1981)	95,90	92,90	86,31	83,61
155	» » » » 5,50% Gela 1960	96,35	93,60	86,72	84,24
156	» » » » SUD 6% (1959-1976)	101,10	98,10	90,99	88,29
157	» » » » » 5,50% (1960-1977)	97,65	94,90	87,89	85,41
158	» » » » » 5,50% (1961-1978)	96,35	93,60	86,72	84,24
159	» » » » » 5,50% (1961-1980) IV serie .	94,80	92,05	85,32	82,85
160	» » » » » 5,50% (1962-1981) V » .	94,60	91,85	85,14	82,67
161	» » » » » 5,50% (1962-1981) VI » .	94,25	91,50	84,83	82,35
162	» » » » » 5,50% (1963-1978) VII » .	97,15	94,40	87,44	84,96

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1973 valevoli per il 2° semestre 1973**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
163	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) SUD 5,50 % (1963-1978) VIII serie .	97,10	94,35	87,39	84,92
164	» » » » » 6 % (1964-1979) IX » .	98,30	95,30	88,47	85,77
165	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50 % (1963-1988)	87,25	84,50	78,53	76,05
166	» » » 6 % (1965-1985)	94,70	91,70	85,23	82,53
167	» » » 6 % (1967-1987)	92,10	89,10	82,89	80,19
168	» » » 6 % (1968-1988)	91,60	88,60	82,44	79,74
169	» » » 6 % (1968-1986)	91,50	88,50	82,35	79,65
170	» » » 6 % (1969-1989)	91,30	88,30	82,17	79,47
171	» » » 7 % (1971-1986)	101,65	98,15	91,49	88,34
172	» » » 7 % (1972-1988)	101,00	97,50	90,90	87,75
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
173	ISVEIMER 5,50 % (1961-1975) III em..	99,45	96,70	89,51	87,03
174	» 5,50 % (1962-1976) IV »	97,60	94,85	87,84	85,37
175	» 5,50 % (1962-1977) V »	96,55	93,80	86,90	84,42
176	» 5,50 % (1962-1977) VI »	95,65	92,90	86,09	83,61
177	» 5,50 % (1963-1978) VII »	95,80	93,05	86,22	83,75
178	» 5,50 % (1963-1978) VIII »	94,30	91,55	84,87	82,40
179	» 6 % (1964-1979) IX »	96,60	93,60	86,94	84,24
180	» 6 % (1964-1979) X »	96,75	93,75	87,08	84,38
181	» 6 % (1965-1980) XI »	95,80	92,80	86,22	83,52
182	» 6 % (1966-1981) XII »	94,30	91,30	84,87	82,17
183	» 6 % (1967-1982) XIII »	93,75	90,75	84,38	81,68
184	» 6 % (1967-1982) XIV »	93,65	90,65	84,29	81,59
185	» 6 % (1968-1983) XV »	94,05	91,05	84,65	81,95
186	» 6 % (1969-1984) XVI »	93,00	90,00	83,70	81,00
187	» 7 % (1970-1985) XVII »	101,30	97,80	91,17	88,02
188	» 7 % (1971-1986) XVIII »	100,35	96,85	90,32	87,17
189	» 7 % (1971-1986) XIX »	100,40	96,90	90,26	87,21
190	» 7 % (1972-1987) XX »	101,10	97,60	90,99	87,84
191	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma 3,50 %	93,85	92,10	84,47	82,89
192	» » » » » 4 % Ord. .	80,75	78,75	72,68	70,88
193	» » » » » 4,75 % . . .	102,37	100,00	92,14	90,00
194	» » » » » 5 % Serie Ord. .	101,15	98,65	91,04	88,79
195	» » » » » 5 % IX serie	106,50	104,00	95,85	93,60
196	» » » » » 5 % XI » . .	102,50	100,00	92,25	90,00
197	» » » » » 5 % XIII »	102,50	100,00	92,25	90,00
198	» » » » » 5 % XIV » . . .	102,50	100,00	92,25	90,00
199	» » » » » 5 % XVI » . . .	102,50	100,00	92,25	90,00
200	» » » » » 5 % XIX » . . .	102,50	100,00	92,25	90,00
201	» » » » » 5 % XXI »	102,50	100,00	92,25	90,00
202	» » » » » 5 % XXII »	102,50	100,00	92,25	90,00
203	» » » » » 5 % XXIII »	102,50	100,00	92,25	90,00
204	» » » » » 5 % XXV »	102,40	99,90	92,16	89,91
205	» » » » » 5 % XXVI » .	102,50	100,00	92,25	90,00
206	» » » » » 5 % XXVIII » . .	102,30	99,80	92,07	89,82
207	» » » » » 5 % XXX » . . .	103,00	100,50	92,70	90,45
208	» » » » » 5 % XXXI » . .	102,30	99,80	92,07	89,82
209	» » » » » 5 % XXXIV » . .	101,50	99,00	91,35	89,10
210	» » » » » 5 % XX » . .	102,50	100,00	92,25	90,00
211	» » » » » 6 % I » . .	94,70	91,70	85,23	82,53
212	» » » » » 6 % II » . .	94,90	91,90	85,41	82,71
213	» » » » » 6 % conversione	97,80	94,80	88,02	85,32
214	Istituto Credito Fondiario Venezie 4 %	98,10	96,10	88,29	86,49
215	» » » » 5 %	100,45	97,95	90,41	88,16
216	» » » » 6 %	98,00	95,00	88,20	85,50
217	» » » » 6 % conversione	98,00	95,00	88,20	85,50
218	» » » » 6 % « A »	98,00	95,00	88,20	85,50

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1973 valevoli per il 2° semestre 1973**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
219	Istituto Credito Fondiario Venezie OO.PP. 6%	98,00	95,00	88,20	85,50
220	» » » » » 6% trentennale s.s.	98,00	95,00	88,20	85,50
221	» » » » » 6% ventennale s.o.	98,00	95,00	88,20	85,50
222	» » » » » 6% trentennale s.o.	98,00	95,00	88,20	85,50
223	» » » » » 6% trentacinquennale s.o. .	98,00	95,00	88,20	85,50
224	» » » » » 6% ventennale s.s.	98,00	95,00	88,20	85,50
225	» » » » » 6% trentennale s.s.	98,00	95,00	88,20	85,50
226	» » » » » 6% quindicennale s.o. . . .	98,00	95,00	88,20	85,50
227	» » » » » 6% ventennale s.o.	98,00	95,00	88,20	85,50
228	» » » » » 6% trentennale s.o.	98,00	95,00	88,20	85,50
229	» » » » » 6% trentacinquennale s.o. .	98,00	95,00	88,20	85,50
230	» » » » » 6% serie norm.	98,00	95,00	88,20	85,50
231	» » » Regione Marchigiana 5%	100,50	98,00	90,45	88,20
232	» » » » » 6%	101,35	98,35	91,22	88,52
233	» » » » Trentino Alto Adige 4%	91,70	89,70	82,53	80,73
234	» » » » » » » 5%	98,95	96,45	89,06	86,81
235	» » » » » » » 6% conversione	94,50	91,50	85,05	82,35
236	» » » » » » » 6%	94,50	91,50	85,05	82,35
237	» » » » » » » OO.PP. 5% . .	94,00	91,50	84,60	82,35
238	» » » » » » » » 6% . .	94,50	91,50	85,05	82,35
239	» » » della Liguria 5%	98,50	96,00	88,65	86,40
240	» » » » » 6%	98,00	95,00	88,20	85,50
241	» » » » Toscana 6%	95,50	92,50	85,95	83,25
242	» » » del Piemonte Val d'Aosta 6%	100,80	97,80	90,72	88,02
243	» » Sportivo 6% 1967	99,30	96,30	89,37	86,67
244	» » » 7% 1972	101,50	98,00	91,35	88,20
245	Cassa di Risparmio di Roma (decennale) 5%	102,05	99,55	91,85	89,60
246	» » » (quindicennale) 5%	99,55	97,05	89,60	87,35
247	» » » (quindicennale) 6% conversione	94,50	91,50	85,05	82,35
248	» » » (quindicennale) 6%	95,70	92,70	86,13	83,43
249	» » » (ventennale) 5%	99,45	96,95	89,51	87,26
250	» » » (ventennale) 6% conversione	93,95	90,95	84,56	81,86
251	» » » (ventennale) 6%	94,50	91,50	85,05	82,35
252	» » di Gorizia 5% I serie	98,60	96,10	88,74	86,49
253	» » » 5% II serie	97,45	94,95	87,71	85,46
254	» » V.E. di Palermo 5% I, V e VI emissione	98,60	96,10	88,74	86,49
255	» » » » 5% II-III-IV-VII emissione . . .	96,35	93,85	86,72	84,47
256	» » » » 6% conversione	95,90	92,90	86,31	83,61
257	» » » » 6% XI e XIII serie	97,10	94,10	87,39	84,69
258	» » » » 6% IX-XII-XIV-XVI emissione . .	94,80	91,80	85,32	82,62
259	» » di Calabria e Lucania 5%	97,00	94,50	87,30	85,05
260	» » » » 6%	95,75	92,75	86,18	83,48
261	» » » » 6% conversione	96,00	93,00	86,40	83,70
262	Credito Fondiario 5%	97,85	95,35	88,07	85,82
263	» » 6% conversione	93,70	90,70	84,33	81,63
264	» » 6% 1985	95,40	92,40	85,86	83,16
265	» » 6% 1986	95,40	92,40	85,86	83,16
266	» » 6% 1987	95,40	92,40	85,86	83,16
267	» » 6% 1990	94,25	91,25	84,83	82,13
268	» » 6% 1991	94,30	91,30	84,87	82,17
269	» » 6% 1992	93,85	90,85	84,47	81,77
270	» » 6% 1995	94,10	91,10	84,69	81,99
271	» » 6% 1996	94,10	91,10	84,69	81,99
272	» » 6% 1997	93,70	90,70	84,33	80,63
273	» » OO.PP. 6% I serie (1961-1986)	94,10	91,10	84,69	81,99
274	» » s.s. ventennale 6%	94,10	91,10	84,69	81,99
275	Credito Industriale Sardo 5,50% (1962-1977)	99,25	96,50	89,33	86,85
276	» » » 5,50% (1963-1978)	96,05	93,30	86,45	83,97

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1973 valevoli per il 2° semestre 1973**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
277	Credito Industriale Sardo 6 % (1964-1979)	99,10	96,10	89,19	86,49
278	» » » 6 % (1965-1980) I emissione . . .	97,50	94,50	87,75	85,05
279	» » » 6 % (1965-1980) II emissione .	96,30	93,30	86,67	83,97
280	» » » 6 % (1966-1981) . .	94,85	91,85	85,37	82,67
281	» » » 6 % (1968-1983) . .	92,65	89,65	83,39	80,69
282	» » » 6 % (1969-1984)	91,60	88,60	82,44	79,74
283	» » » 7 % (1970-1985)	100,65	97,15	90,59	87,44
284	» » » 7 % (1971-1986)	106,20	102,70	95,58	92,43
285	» » » 7 % (1971-1986) II emissione	100,10	96,60	90,09	86,94
286	» » » 7 % (1972-1987)	99,80	96,30	89,82	86,67
287	Banca Nazionale del Lavoro - Credito Fondiario 5 %	99,60	97,10	89,64	87,39
288	» » » » Alb. e Tur. 5 %	88,25	85,75	79,43	77,18
289	» » » » » » 7 % 1990	101,45	97,95	91,31	88,16
290	» » » Sez. Op. Pub. 5 %	93,75	91,25	84,38	82,13
291	» » » » » » 6 % . .	94,50	91,50	85,05	82,35
292	» » » Cred. Med. Picc. Ind. 6 % s.s. (1968-1988) I e II tr.	92,60	89.60	83,34	80,64
293	» » » » » » » 6 % s.s. (1969-1989) III tr.	92,55	89,55	83,30	80,60
294	» » » » » » » 6 % s.s. (1969-1989) II emissione	92,55	89,55	83,30	80,60
295	» » » » » » » 7 % s.s. (1970-1990) II emissione	101,50	98,00	91,35	88,20
296	» » » » » » » 7 % s.s. (1971-1991) II emissione	101,50	98,00	91,35	88,20
297	Banco di Sicilia 5 %	99,85	97,35	89,87	87,62
298	» » 6 % ord	98,00	95,00	88,20	85,50
299	» » 6 % conversione	98,20	95,20	88,38	85,68
300	» » 5 % Cred. Ind. I e II serie	101,45	98,95	91,31	89,06
301	» » 5 % OO.PP.	99,50	97,00	89,55	87,30
302	» » 6 % OO.PP.	98,00	95,00	88,20	85,50
303	Industrializzazione della Sicilia 6 % (IRFIS) 1965-1980 serie D-E	99,05	96,05	89,15	86,45
304	» » » 6 % » 1966-1981 » F	97,60	94,60	87,84	85,14
305	» » » 6 % » 1967-1982 » G	98,10	95,10	88,29	85,59
306	» » » 6 % » 1969-1984 » H	94,85	91,85	85,37	82,67
307	» » » 7 % » 1971-1986 VII emissione .	101,70	98,20	91,53	88,38
308	Banco di Napoli 5 %	99,55	97,05	89,60	87,35
309	» » 6 % ord.	96.25	93,25	86,63	83,93
310	» » 6 % conversione	97,05	94,05	87,35	84,65
311	» » 7 % Cred. Ind. 1971-1986 I emiss.	101,90	98,40	91,71	88,56
312	» » 7 % Cred. Ind. 1971-1986 II emiss.	101,30	97,80	91,17	88,02
313	» » 7 % Cred. Ind. 1972-1987 III emiss.	101,60	98,10	91,44	88,29
314	Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde - Milano 3,50 %	91,75	90,00	82,58	81,00
315	» » » » » » 4 %	94,50	92,50	85,05	83,25
316	» » » » » » 5 %	102,20	99,70	91,98	89,73
317	» » » » » » 6 %	98,40	95,40	88,56	85,86
318	» » » » » » 6 % OO.PP. . .	97,30	94,30	87,57	84,87
319	» » » » » » 6 % OO.PP. . .	98,20	95,20	88,38	85,68
320	Cassa di Risparmio di Bologna 3,50 %	87,75	86,00	78,98	77,40
321	» » » 4 %	90,50	88,50	81,45	79,65
322	» » » 5 % II serie	98,75	96,25	88,88	86,63
323	» » » 5 % III serie	98,75	96,25	88,88	86,63
324	» » » 6 % II e III serie conversione	98,20	95,20	88,38	85,68
325	» » » 6 %	98,20	95,20	88,38	85,68
326	» » » 5 % OO.PP.	97,70	95,20	87,93	85,68
327	Monte dei Paschi di Siena 5 %	101,25	98,75	91,13	88,88
328	» » » 6 % conversione	98,00	95,00	88,20	85,50
329	» » » 6 %	98,00	95,00	88,20	85,50
330	» » » 5 % OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1973 valevoli per il 2° semestre 1973**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
331	Monte dei Paschi di Siena 6 % OO.PP.	98,00	95,00	88,20	85,50
332	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 3,50 %	96,00	94,25	86,40	84,83
333	» » » » 5 %	99,85	97,35	89,87	87,62
334	» » » » 6 % conversione	100,55	97,55	90,50	87,80
335	» » » » 6 %	100,50	97,50	90,45	87,75
336	» » » » 5 % OO.PP.	99,05	96,55	89,10	86,90
337	» » » » 6 % OO.PP.	100,40	97,40	90,36	87,66
338	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50 % ventennale	92,60	89,85	83,34	80,87
339	» » » » » 6 % trentennale s.o.	98,20	95,20	88,30	85,68
340	» » » » » 6 % ventennale s.o.	92,10	89,10	82,89	80,19
341	» » » » » 7 % quindic. I em. 1970 s.o.	101,35	97,85	91,22	88,07
342	» » » » » 7 % » II emis.	102,90	99,40	92,61	89,46
343	» » » » » 7 % » III emis. s.o.	101,20	97,70	91,08	87,93
344	» » » » » 7 % » IV emis.	101,15	97,65	91,04	87,89
345	» » » » » 7 % » V emis.	100,75	97,25	90,68	87,53
346	» » » » » 7 % » VI emis. s.o.	101,15	97,65	91,04	87,89
347	» » » » » 7 % decennale I emis.	103,00	99,50	92,70	89,55
348	» » » » » 7 % » II emis. 1971	104,65	101,15	94,19	91,04
349	» » » » » 7 % » III emis. 1972	103,45	99,95	93,11	89,96
350	» » » » » 7 % » IV emis. 1972	103,15	99,65	92,84	89,69
351	» » » » » 7 % quinquen. I em. 1971 s.o.	103,75	100,25	93,38	90,23
352	» » » » » 7 % venten. I emissione	101,50	98,00	91,35	88,20
353	» » » » » 7 % » II em. 1972 s.o.	101,20	97,70	91,08	87,93
354	» » » » » 7 % » III em. 1972-1992	100,90	97,40	90,81	87,66
355	» » » » » 5,50 % 1946 Edison s.s.	99,80	97,05	89,82	87,35
356	» » » » » 6 % 1955 » s.s.	102,10	99,10	91,89	89,19
357	» » » » » 6 % 1956 » s.s.	102,00	99,00	91,80	89,10
358	» » » » » 6 % s.s. Montecatini	101,15	98,15	91,04	88,34
359	» » » » » 6 % s.s. Export 1965	97,00	94,00	87,30	84,60
360	» » » » » 6 % s.s. » quinquennale	102,65	99,65	92,39	89,69
361	» » » » » 6 % s.s. » quinquennale 1970-1975	101,55	98,55	91,40	88,70
362	» » » » » 6 % s.s. » « A » 1968-79	100,35	97,35	90,32	87,62
363	» » » » » 7 % s.s. » « A » I tr.	104,75	101,25	94,28	91,13
364	» » » » » 6 % s.s. » « B » 1968-80	99,60	96,60	89,64	86,94
365	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s.s. III em. 1965-1980	100,80	97,80	90,72	88,02
366	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s.s. IV em. 1965-1980	100,85	97,85	90,77	88,07
367	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s.s. V em. 1966-1981	101,00	98,00	90,90	88,20
368	» » » » » 6 % s.s. Svil. Ind. I emissione	98,50	95,50	88,65	85,95
369	» » » » » 6 % s.s. » » serie « A »	98,20	95,20	88,38	85,68
370	» » » » » 7 % s.s. » » » « B »	101,30	97,80	91,17	88,02
371	» » » » » 7 % s.s. » » » « C »	105,25	101,75	94,73	91,58
372	» » » » » 7 % s.s. » » » « D »	100,40	96,90	90,36	87,21
373	» » » » » 7 % s.s. » » » « E »	101,55	98,05	91,40	88,25
374	» » » » » 7 % s.s. » » » « F »	100,35	96,85	90,32	87,17
375	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50 %	93,30	91,55	83,97	82,40
376	» » » » 5 %	104,50	102,00	94,05	91,80
377	Mediocredito Centrale 6 % (1967-1977)	100,55	95,55	90,50	87,00
378	» » 6 % (1968-1978)	100,55	97,55	90,50	87,00
379	» » 6 % (1970-1980)	100,80	97,80	90,72	88,02
380	» » 7 % (1971-1979)	102,05	98,55	91,85	88,70
381	» » 7 % (1971-1981) I emissione	107,85	104,35	97,07	93,92
382	» » 7 % (1971-1981) II »	101,55	98,05	91,40	88,25
383	» » 7 % (1972-1982) I »	101,30	97,80	91,17	88,02
384	» » 7 % (1972-1982) II »	101,85	98,35	91,67	88,52

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1973 valevoli per il 2° semestre 1973**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
385	Consorzio Naz. Credito Agrario Miglioramento - serie C 5 % (1948-78)	96,60	94,10	86,94	84,69
386	» » » » » » D 5 % (1953-83)	84,95	82,45	76,46	74,21
387	» » » » » » F 5 % (1963-93)	90,80	88,30	81,72	79,47
388	» » » » » » G 6 % (1970-95)	101,45	98,45	91,31	88,61
389	Istituto Mobiliare Italiano 6 % XVIII emissione	102,80	99,80	92,52	89,82
390	» » » 6 % XX »	101,60	98,60	91,44	88,74
391	» » » 5 % XXI »	101,50	99,00	91,35	89,10
392	» » » 5 % XXII »	95,10	92,60	85,59	83,34
393	» » » 5 % XXIII »	91,30	88,80	82,17	79,92
394	» » » 5,50 % XXIV »	92,70	89,95	83,43	80,96
395	» » » 6 % XXV »	95,10	92,10	85,59	82,89
396	» » » 6 % XXVI »	92,55	89,55	83,30	80,60
397	» » » 6 % XXVII »	92,40	89,40	83,16	80,46
398	» » » 7 % XXVIII »	101,35	97,85	91,22	88,07
399	» » » 7 % XXIX »	101,10	97,60	90,99	87,84
400	» » » 7 % XXX »	123,50	120,00	111,15	108,10
401	» » » 7 % XXXI » optate	102,20	98,70	91,98	88,83
402	» » » 7 % XXXI »	102,20	98,70	91,98	88,83
403	» » » 7 % XXXII » (1971-1983)	101,60	98,10	91,44	88,29
404	» » » 7 % XXXIII » non optate (1972-1988)	100,35	96,85	90,32	87,17
405	» » » 7 % XXXIII optabili (1972-1978)	101,10	97,60	90,99	87,84
406	» » » 7 % XXXIV » (1971-1991)	100,65	97,15	90,59	87,44
407	» » » 7 % XXXV » (1972-1987)	101,30	97,80	91,17	88,02
408	» » » 6 % Credito Navale (sezione Aut. I.M.I.) (1963-1980)	97,90	94,90	88,11	85,41
409	» » » 6 % Credito Navale (sezione Aut. I.M.I.) (1967-1983)	95,85	92,85	86,27	83,57
410	» » » 7 % Credito Navale (sezione Aut. I.M.I.) (1970-1987)	101,25	97,75	91,13	87,98
411	» » » 6,25 % serie speciale 1964	99,75	96,60	89,78	86,94
412	I.M.I. Fin. Medie e Picc. Ind. Manif. 6 % 1968-1983	98,20	95,20	88,30	85,68

(10200)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 5 giugno 1973, n. 4051, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare numero 97447/1386 PR 70 del 21 aprile 1970, riguardante la zona compresa fra le vie Berna, Dei Ciclamini, Delle Margherite e Inganni.

(10618)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Acerra.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 4 agosto 1973, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Acerra, di 2ª categoria, con sede in Acerra (Napoli), e pone lo stesso in liquidazione;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il dott. Roberto Pascucci è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Acerra, di 2ª categoria, con sede in Acerra (Napoli), ed i signori avv. Mario Rosario Pepe, comm. rag. Giuseppe Lapreta e dott. Luigi Del Giudice sono nominati membri del comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1973

Il Governatore: CARLI

(10635)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Assunzione di duecentonovantasei ex allievi operai delle scuole allievi operai civili della difesa (Esercito o Marina) che abbiano conseguito l'attestato di idoneità all'esercizio di un mestiere nel 1971 o nel 1972.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle scuole allievi operai delle forze armate, e, in particolare, l'art. 8, secondo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1973, registro n. 46 Difesa, foglio n. 348, con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili in ciascuna delle categorie dei due ruoli delle maestranze della Difesa, utilizzabili nello stesso anno 1973;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare l'art. 15 della legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, in particolare all'art. 4;

Visto l'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;

Visto l'ordinamento interno delle scuole allievi operai, approvato con decreto ministeriale 1° ottobre 1964;

Considerato che l'amministrazione della Difesa — in relazione alle qualifiche professionali quali sono quelle elencate nella presente determinazione — deve provvedere a soddisfare improcrastinabili esigenze dei propri enti tecnici e stabilimenti;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere all'assunzione degli ex allievi operai che hanno conseguito l'attestato di idoneità di cui all'art. 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345 negli ultimi due anni;

Determina.

Art. 1.

Gli allievi delle scuole allievi operai della Difesa istituite presso enti dell'Esercito o della Marina, i quali abbiano ultimato con profitto i corsi tenuti dalle predette scuole ed abbiano conseguito, nel 1971 o nel 1972, l'attestato di idoneità all'esercizio di uno dei mestieri sotto specificati, possono chiedere — sempre che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 — di essere assunti senza concorso quali operai dello Stato in prova nell'amministrazione della Difesa, fino al limite massimo di duecentonovantasei unità ripartite come segue fra le diverse categorie e qualifiche di mestiere dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali:

Numero dei posti	Qualifica di mestiere (A)	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione (B)	Attestati di idoneità rilasciati da una Scuola AA.OO. della Difesa per l'esercizio di uno dei sottonotati mestieri, validi per concorrere all'assunzione per la qualifica di mestiere indicata nella colonna (A) (C)
	RUOLO DELLE LAVORAZIONI		
	Categoria degli operai qualificati		
1	Attrezzatore linee telegrafoniche, antenne radio e ponti radio	1 - Marinarsen, La Spezia	Attrezzatore linee telegrafoniche, antenne radio e ponti radio
4	Attrezzatore navale, aeronautico e paracadutista	4 - Marinarsen, La Spezia	Attrezzatore navale, aeronautico e paracadutista Attrezzatore navale
6	Battitore di lamiera .	6 - O.R.Me.C., Nola	Battitore di lamiera
19	Calderaio e calderaio fucinatore	1 - Arsenamiles, Napoli 8 - Marinarsen, Taranto 2 - Marinarsen, Messina 2 - Marinarsen, Augusta 6 - Arsenamiles, Piacenza	Calderaio e calderaio fucinatore
1	Cambista e differenziatore	1 - O.A.R.E., Bologna	Cambista e differenziatore
7	Carrozziere	4 - 3ª O.C.R.A., Mungivacca (Bari) 1 - Scuola Volo Basico Avanzato Aviogetti, Amendola 1 - Comando Aeroporto, Palese Macchie (Bari) 1 - Scuola Volo Basico Iniziale Aviogetti, Lecce	Carrozziere
6	Coibentatore	6 - Marinarsen, Taranto	Coibentatore
5	Collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo-corazzati	4 - Sezione Staccata di Passo Corese del C.S.E.M. di Roma 1 - O.R.M.E., Bari	Collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo-corazzati
6	Conduttore patentato di caldaie a vapore inferiore ai 150 HP	2 - Ospemiles, Caserta 2 - Scuola Specialisti A.M., Caserta 1 - 9° Stormo, Grazzanise 1 - Scuola Specialisti A.M., Taranto	Conduttore patentato di caldaie a vapore inferiore ai 150 HP
4	Congegnatore elettrico	3 - Marinarsen, La Spezia 1 - Marinarsen, Augusta	Congegnatore elettrico
15	Congegnatore meccanico	7 - Marinarsen, La Spezia 8 - Marinarsen, Taranto	Congegnatore meccanico

Numero dei posti	Qualifica di mestiere (A)	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione (B)	Attestati di idoneità rilasciati da una Scuola AA.OO. della Difesa per l'esercizio di uno dei sottonotati mestieri, validi per concorrere all'assunzione per la qualifica di mestiere indicata nella colonna (A) (C)
9	Fresatore	3 - Arsenamiles, Piacenza 4 - F.A.E., Terni 1 - O.R.T.E., Piacenza 1 - Laboratorio Pontieri, Piacenza	Fresatore
10	Frigorista	4 - Marinarsen, La Spezia 6 - Marinarsen, Taranto	Frigorista
1	Giuntista telefonico	1 - 3° Telegruppo, Centocelle (Roma)	Giuntista telefonico
8	Litografo macchinista	3 - Officina Grafica Militare, Gaeta 1 - Istituto Geografico Militare, Firenze 2 - Scuola Applicazione A.M., Firenze 1 - S.M.A. - Tipografia Speciale, Roma 1 - Reparto Servizi Centrali A.M. - Centro Cinefototipografico, Roma	Litografo macchinista
5	Litografo trasportatore	2 - Officina Grafica Militare, Gaeta 1 - Istituto Geografico Militare, Firenze 1 - Scuola Applicazione A.M., Firenze 1 - S.M.A. - Tipografia Speciale, Roma	Litografo trasportatore
6	Montatore di automotocicli e mezzi blindo-corazzati	6 - O.R.Me.C., Nola	Montatore di automotocicli e mezzi blindo-corazzati
2	Montatore di fari	2 - Maritecnofari, La Spezia	Montatore di fari
11	Montatore di motori	5 - Marinarsen, La Spezia 4 - Marinarsen, Messina 2 - Marinarsen, Augusta	Montatore di motori
1	Montatore di ottiche	1 - Marinarsen, La Spezia	Montatore di ottiche
11	Preparatore di laboratorio chimico	2 - Centro Tecnico Chimico Fisico, Roma 5 - Isfarmamiles, Firenze 2 - Ospedale Mil. Princ., Milano 2 - Ospedale Mil. Princ., Roma	Preparatore di laboratorio chimico
2	Preparatore di laboratorio farmaceutico	2 - Isfarmamiles, Firenze	Preparatore di laboratorio farmaceutico
6	Radiatorista	2 - O.R.M.E., Napoli 3 - O.R.Me.C., Nola 1 - O.A.R.E., Bologna	Radiatorista
2	Rettificatore	1 - Spolettificio Esercito, Torre Annunziata 1 - O.R.Me.C., Nola	Rettificatore
1	Tornitore in legno . . .	1 - F.A.E., Terni	Tornitore in legno
32	Tornitore in metallo	1 - Scuola Specialisti A.M., Caserta 4 - Marinarsen, La Spezia 8 - Marinarsen, Taranto 2 - Comsubin, La Spezia 1 - Spolettificio Esercito, Torre Annunziata 4 - F.A.E., Terni 6 - O.R.Me.C., Nola 1 - 5° Stormo, Rimini 3 - 2ª O.C.R.A., Forlì 1 - 8° Stormo, Cervia 1 - 3ª O.C.R.A., Mungivacca (Bari)	Tornitore in metallo
2	Tracciatore di metalli . . .	2 - Spolettificio Esercito, Torre Annunziata	Tracciatore di metalli

RUOLO DELLE LAVORAZIONI

Categoria degli operai comuni

12	Aggiustatore meccanico	1 - Mag. Dir. Mat. Art. e Dif. Chim., Caserta 3 - Arsenamiles, Piacenza 2 - Spolettificio Esercito, Torre Annunziata 1 - Pirotecnico Esercito, Capua 3 - 2ª O.C.R.A., Forlì 2 - 3ª O.C.R.A., Mungivacca (Bari)	Aggiustatore meccanico

Numero dei posti	Qualifica di mestiere (A)	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione (B)	Attestati di idoneità rilasciati da una Scuola AA.OO. della Difesa per l'esercizio di uno dei sottonotati mestieri, validi per concorrere all'assunzione per la qualifica di mestiere indicata nella colonna (A) (C)
22	Artificiere	3 - Marimuni, Aulla 2 - Marimuni, Taranto 5 - Laboratorio Caricamento Proietti, Baiano di Spoleto 2 - C.E.A., Nettuno 2 - Nucleo Staccato Artiglieria, Brescia (per il deposito di M. Cimarone) 1 - Direzione Artiglieria, Verona (per il deposito di Tre Cornelli) 2 - Direzione di Artiglieria, Verona (per il deposito di Balconcello) 1 - Direzione Artiglieria, Firenze (per il deposito di Rapolano) 2 - Direzione Artiglieria, Roma (per il deposito di Nera Montoro) 2 - Direzione Artiglieria, Roma (per il deposito di Procoio Nuovo)	Artificiere
1	Calafato da mazzuola in ferro ed in legno	1 - Marinarsen, La Spezia	Calafato da mazzuola in ferro ed in legno
1	Carpentiere in legno	1 - Marinarsen, La Maddalena	Carpentiere in legno
7	Elettricista circuitista installatore e riparatore	3 - Marinarsen, La Spezia 2 - Marinarsen, Messina 2 - Marinarsen, Augusta	Elettricista circuitista installatore e riparatore Elettricista
5	Elettricista elettrogenista . . .	3 - 21° Stabitrasmiles, Roma 2 - Centro Tecnico Trasmissioni, Roma	Elettricista elettrogenista
6	Elettromeccanico	6 - Marinarsen, Taranto	Elettromeccanico
15	Elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma	2 - 21° Stabitrasmiles, Roma 4 - Marinarsen, La Spezia 9 - Laboprecimiles, Roma	Elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma Radiomontatore
8	Falegname	1 - Mag. Dir. Mat. Art. e Dif. Chim., Caserta 1 - Macrico, Caserta 1 - Pirotecnico Esercito, Capua 1 - O.R.Me.C., Nola 1 - Ospemiles, Caserta 1 - Comando Aeroporto, Latina 1 - Scuola Specialisti A.M., Caserta 1 - 9° Stormo, Grazzanise	Falegname
4	Fonditore	4 - Marinarsen, Taranto	Fonditore
1	Idraulico o tubista	1 - Spolettificio Esercito, Torre Annunziata	Idraulico o tubista Idraulico Tubista
1	Meccanico per congegni di puntamento e tiro	1 - Marinarsen, La Spezia	Meccanico per congegni di puntamento e tiro
5	Motorista	5 - 22° Stabilimento Genio Militare, Pavia	Motorista Marinaio motorista
10	Saldatore elettrico ed autogenista	1 - Marinarsen, Brindisi 2 - Marinarsen, La Spezia 2 - Mariperman, La Spezia 3 - 2ª O.C.R.A., Forlì 1 - 3ª O.C.R.A., Mungivacca (Bari) 1 - 41° Stormo A/S, Catania	Saldatore elettrico ed autogenista Saldatore
1	Sarto	1 - Opimiles, Torino	Sarto
2	Tipografo monotipista fonditore	2 - Istituto Geografico Militare, Firenze	Tipografo monotipista fonditore Tipografo fonditore
2	Tipografo monotipista tastierista	2 - Istituto Geografico Militare, Firenze	Tipografo monotipista tastierista

RUOLO DEI SERVIZI GENERALI

Categoria degli operai comuni

10	Cuoco marittimo	10 - Maricommi, Taranto	Cuoco marittimo

Art. 2.

Per l'assunzione in ruolo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, ai termini dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di avere conseguito la licenza elementare.

Non potranno conseguire la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione. Non potranno, inoltre, conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi, o dispensati dal lavoro da una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione della domanda di assunzione.

Non potranno concorrere all'assunzione in base alla presente determinazione ministeriale gli ex allievi operai che abbiano conseguito l'attestato d'idoneità anteriormente al 1971 oppure nel 1973.

Art. 3.

Le domande di assunzione, redatte su carta da bollo da L. 500 e nella forma indicata nello schema annesso alla presente determinazione, dovranno essere prodotte al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 9ª Divisione - I Sezione - Viale dell'Università, n. 4 - Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti di cui al successivo art. 4.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà dichiarare:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente fra quelle indicate al precedente art. 1, colonna A), con la quale desidera essere assunto in relazione all'attestato di idoneità posseduto (art. 1, colonna C);

4) di essere cittadino italiano;

5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (o, in caso contrario, le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti, e se abbia ottenuto la riabilitazione da precedenti condanne);

7) di essere in possesso della licenza elementare;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti di sesso maschile);

9) se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione del rapporto stesso.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà, altresì, indicare il suo preciso recapito e il comune di attuale residenza.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopraenunciate, non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

Unitamente alla domanda gli aspiranti all'assunzione dovranno far pervenire i seguenti documenti:

A) Certificato in carta semplice, rilasciato da una scuola allievi operai dell'Esercito o della Marina, attestante la conseguita idoneità — nell'anno 1971 o 1972 — all'esercizio di uno dei mestieri di cui all'art. 1 colonna C), con l'indicazione del punteggio complessivo, espresso in decimi, riportato agli esami finali del corso;

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, in bollo;

C) Certificato di cittadinanza, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, in bollo;

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato, in bollo, dal sindaco del comune di residenza. Nel caso in cui l'aspirante all'assunzione non sia ancora iscritto nelle liste elettorali a causa dell'età, dovrà ugualmente inviare un certificato attestante la suddetta circostanza ed attestante altresì l'inesistenza di cause ostative al futuro godimento dei predetti diritti politici;

E) Certificato del casellario giudiziale, rilasciato, in bollo, dalla procura della Repubblica competente. Il suddetto documento non potrà essere sostituito con il certificato penale;

F) Certificato, in bollo, attestante il conseguimento della licenza elementare, ovvero copia autenticata, anch'essa in bollo, del certificato stesso;

G) Documento militare, in bollo (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

1) per gli aspiranti all'assunzione che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre il predetto documento;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non potranno essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione della presente determinazione ministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di concedere agli aspiranti all'assunzione un ulteriore improrogabile termine di venti giorni per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra.

Art. 5.

Prima della nomina gli aspiranti all'assunzione saranno sottoposti a visita medica da parte dell'Amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Il giudizio di non idoneità del candidato, pronunciato dall'apposita commissione medica, preclude l'assunzione al lavoro.

Art. 6.

Le spese di viaggio e di soggiorno che gli aspiranti all'assunzione dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui al precedente articolo, sono a carico degli aspiranti stessi.

Art. 7.

Gli aspiranti all'assunzione che saranno risultati utilmente collocati nelle graduatorie relative alle singole qualificazioni professionali, essendo in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato, in prova, nell'amministrazione della Difesa, nel ruolo e nella categoria precisati per ciascuna qualifica di mestiere, nel precedente art. 1, giusta quanto disposto nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

Le graduatorie saranno compilate, per ciascuna qualifica di mestiere (art. 1, colonna A), in base al punteggio riportato alla fine del corso, con l'osservanza — nel caso di parità di merito — delle norme vigenti relative ai titoli di precedenza o preferenza nella nomina.

L'approvazione delle singole graduatorie e le conseguenti nomine ad operaio dello Stato, nei limiti dei posti disponibili per ciascuna qualifica di mestiere, potranno aver luogo anche con decreti ministeriali distinti per ciascuna delle qualifiche medesime.

Qualora, per mancanza di candidati, restassero scoperti tutti od alcuni dei posti previsti nel precedente art. 1 per talune qualifiche di mestiere, i posti medesimi potranno essere portati in aumento ai posti previsti per altre qualifiche di mestiere dello stesso ruolo e categoria.

Gli allievi operai nominati operai in prova hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Agli assunti in prova sarà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1973

Il Ministro: Tanassi

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1973
Registro n. 65 Difesa - Pers. civ., foglio n. 350

Allegato 1

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 500 dagli aspiranti all'assunzione al lavoro quale operaio in prova nell'amministrazione della Difesa e da produrre entro il termine stabilito dall'art. 3 della determinazione ministeriale, con allegati i documenti di cui all'art. 4 della determinazione medesima).

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 9ª Divisione - 1ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00100 Roma

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . presa visione della determinazione ministeriale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . . . . . chiede di essere assunto al lavoro quale operaio in prova nell'amministrazione della Difesa con la qualifica di mestiere di . . . .

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicarne i motivi, anche se, in particolare, la non iscrizione sia in conseguenza della minore età);

4) è in possesso del titolo di studio di licenza elementare;

5) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti (in caso contrario, il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data di provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti e, infine, se abbia ottenuto la riabilitazione da precedenti condanne);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) è in possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio del mestiere di . . . . rilasciato dalla scuola allievi operai di . . . . nell'anno . . . (l'attestato dovrà essere stato conseguito nell'anno 1971 o nel 1972: coloro che lo abbiano conseguito negli anni precedenti, oppure nel 1973, non potranno concorrere all'assunzione di cui trattasi).

Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione (in caso contrario, indicare le cause di risoluzione dei rapporti stessi, precisando di non essere stato destituito, espulso o dispensato).

Allega i 7 documenti di cui all'art. 4 del bando.

Indirizzo al quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Firma . . . .

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio militare, è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(10574)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe I/A vacante nel comune di Napoli.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe I/A vacante nel comune di Napoli;

Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe I/A vacante nel comune di Napoli, nell'ordine appresso indicato:

1. Caliulo dott. Rosario	punti	117,13	su 150
2. Schlitzer dott. Pasquale	»	114,46	»
3. Schinco dott. Emilio	»	105,14	»
4. Silvano dott. Guido	»	103,10	»
5. Armocida dott. Rocco Libero	»	102,84	»
6. Aiello dott. Salvatore	»	102,63	»
7. Pieschi dott. Antonio	»	97,45	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1973

p. *Il Ministro*: Russo

(10631)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1973, n. 12.

Determinazione dello stemma e del gonfalone.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 25 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stemma della regione Basilicata è costituito da una fascia di quattro onde d'azzurro in campo argento.

Art. 2.

Il gonfalone è di colore azzurro mare, reca al centro lo stemma di cui all'articolo precedente ed in alto l'iscrizione centrata in oro: «Regione Basilicata».

Il gonfalone si completa con il nastro tricolore (verde, bianco e rosso) frangiato d'oro annodato al di sotto del puntale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 22 giugno 1973

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1973, n. 13.

Spese e contributi per convegni, indagini conoscitive, studi, ricerche ed altre attività, per fini istituzionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 25 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Consiglio dispone convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche per il raggiungimento dei fini istituzionali della Regione con particolare riferimento alla programmazione economica regionale.

Delibera inoltre la pubblicazione di una rivista quindicinale secondo le norme di un apposito regolamento che sarà emesso entro tre mesi, al fine di incentivare e divulgare la conoscenza dei problemi regionali e di documentare l'attività e gli interventi della Regione.

Quando ne ravvisi l'utilità dispone la pubblicazione e la diffusione di studi, documentazioni, opuscoli e monografie specie di carattere giuridico, sociale ed economico, e concede sovvenzioni, sussidi o premi ad enti, istituti, società, agenzie di stampa, editori, studiosi e giornalisti.

Art. 2.

La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio nell'ambito delle rispettive competenze, sono autorizzati, quando ne ravvisino l'utilità, ad organizzare convegni allo scopo di dibattere ed approfondire argomenti di interesse regionale. Sono altresì autorizzati a disporre indagini conoscitive, studi e ricerche, al fine di acquisire dati, notizie ed ogni altro elemento utile per la soluzione dei problemi di particolare importanza.

Art. 3.

Nell'assumere le iniziative di cui agli articoli precedenti, il Consiglio, la Giunta e l'Ufficio di presidenza rispettivamente determinano la misura della spesa da impegnare e le modalità di erogazione.

Ai destinatari dei contributi di cui al terzo comma, dell'art. 1, incombe l'obbligo di dimostrare e documentare l'impiego delle somme ricevute, secondo la destinazione prevista nel provvedimento di concessione.

Art. 4.

Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, per l'anno 1973, si provvederà facendo carico al cap. 6 del bilancio corrente per quanto riguarda il Consiglio; ai capitoli 12 e 24 dello stesso bilancio per quanto riguarda la Giunta.

Per gli esercizi successivi gli oneri di cui sopra graveranno sui corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 22 giugno 1973

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1973, n. 14.

Funzionamento dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 25 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli oneri per il funzionamento dei gruppi consiliari, di cui all'art. 21 dello Statuto, si provvede ai sensi e nei modi disciplinati dalla presente legge.

Art. 2.

A ciascun gruppo, costituito in conformità delle norme previste in materia dal regolamento consiliare, è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza numerica.

L'allestimento e l'arredo delle sedi riservate ai gruppi consiliari sono curati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, conformemente a quanto si provvede per gli uffici consiliari.

Art. 3.

Per le spese di funzionamento dei gruppi consiliari è previsto un contributo fisso mensile rappresentato:

a) da una quota fissa di L. 200.000 per ciascun gruppo, quale ne sia la consistenza;

b) da una quota variabile ragguagliata a L. 75.000 per ciascun consigliere regionale iscritto al gruppo;

c) per i gruppi superiori a dieci consiglieri, la quota variabile viene ridotta del 50% a partire dall'undicesimo consigliere.

I gruppi provvedono autonomamente, secondo i rispettivi regolamenti ed a cura dei propri organi direttivi, alle spese relative al loro funzionamento.

Alla segreteria di ciascun gruppo è assegnato un funzionario designato dai singoli gruppi consiliari, col trattamento economico, assistenziale e previdenziale che la Regione attribuirà ai propri dipendenti provenienti dall'ex carriera di concetto.

Art. 4.

Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio, nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi prevista dall'art. 27 dello Statuto.

Art. 5.

Alla copertura della relativa spesa si provvederà facendo carico al cap. 5 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 22 giugno 1973

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1973, n. 15.

Assistenza farmaceutica alle categorie dei lavoratori autonomi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 1° *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della istituzione del servizio sanitario nazionale e dell'emanazione di apposita legge regionale, la regione Basilicata assicura l'assistenza farcaceutica gratuita ai titolari di pensione già lavoratori autonomi, assistiti ai sensi delle leggi 29 maggio 1967, n. 369 per i coltivatori diretti, 27 febbraio 1963, n. 260, per gli artigiani e 22 luglio 1966, n. 613 per gli esercenti le attività commerciali, nonché ai rispettivi familiari a carico residenti nel territorio della Regione che ne abbiano diritto in base alle predette leggi.

L'assistenza farmaceutica gratuita è estesa altresì ai figli dei lavoratori autonomi assistibili in età da 0 a 10 anni.

Art. 2.

La regione Basilicata contribuisce altresì alla erogazione dell'assistenza farmaceutica ai soggetti residenti nel territorio della Regione aventi diritto alle prestazioni assistenziali di malattia a norma delle leggi istitutive 22 novembre 1954, n. 1136, per i coltivatori diretti; 29 dicembre 1956, n. 1533, per gli artigiani e 27 novembre 1960, n. 1397, per gli esercenti attività commerciali, e successive modifiche, che non abbiano diritto per altro titolo a tale assistenza.

La misura della contribuzione è di L. 2500 annue per ogni assistibile.

Art. 3.

All'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge provvedono, rispettivamente, le Casse mutue provinciali coltivatori diretti, tramite le casse mutue comunali, le casse mutue provinciali artigiani e le casse mutue esercenti le attività commerciali che abbiano deliberato o deliberino la erogazione dell'assistenza farmaceutica in base alle rispettive leggi e regolamenti.

Art. 4.

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le Casse mutue provinciali di malattia dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Con gli atti di convenzione, tenuto presente quanto stabilito dall'art. 32 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, saranno disciplinati i rapporti tra la Regione e le casse mutue provinciali, nonché le forme del controllo.

Art. 5.

Le casse mutue provinciali provvedono all'assistenza farmaceutica di cui alla presente legge senza onere alcuno di gestione per il bilancio regionale.

Art. 6.

La Regione, in ogni momento, può adottare iniziative intese ad accertare la regolarità della gestione, i criteri e le modalità di erogazione.

Art. 7.

L'assistenza farmaceutica viene erogata ai beneficiari di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge in conformità a quanto stabilito dalla convenzione nazionale per la erogazione delle prestazioni farmaceutiche agli assistibili degli enti mutualistici dell'8 marzo 1962, con le modalità ed i limiti di cui all'art. 3 della stessa.

Art. 8.

Le casse mutue tengono due contabilità separate per l'assistenza farmaceutica: l'una per i soggetti di cui all'art. 1 e l'altra per le unità in attività di lavoro.

I relativi rendiconti consuntivi annuali debbono essere presentati alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale.

Art. 9.

La Ripartizione tra le casse mutue provinciali delle somme stanziate in bilancio per la erogazione dell'assistenza di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è deliberata annualmente dalla Giunta regionale sulla base della spesa effettivamente sostenuta per l'assistenza erogata ai soggetti di cui all'art. 1 e sulla base del numero degli iscritti negli elenchi al 31 dicembre dell'anno precedente, risultante da apposite dichiarazioni dei presidenti delle rispettive casse mutue provinciali, per quanto riguarda l'assistenza di cui all'art. 2.

I due terzi della somma assegnata a ciascuna cassa mutua provinciale vengono versati dalla Regione in rate quadrimestrali anticipate.

La liquidazione finale sarà operata annualmente a chiusura dell'esercizio e comunque non oltre il mese di marzo dell'anno successivo.

Art. 10.

All'onere di lire 300 milioni derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio 1973 si provvede con prelievo dal cap. 271 del bilancio regionale 1973, mediante l'istituzione del cap. 189.

A decorrere dall'esercizio 1974 è autorizzata la spesa annua di lire 700 milioni da imputare al cap. 189 o corrispondente del bilancio preventivo della regione Basilicata.

I fondi di copertura di tale onere saranno prelevati dalla quota parte del fondo comune spettante alla Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 22 giugno 1973

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1973, n. 16.

Indennità dei consiglieri della regione Basilicata.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 1° *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto)

Le indennità di cui all'art. 17 dello Statuto della regione Basilicata sono regolate dalla presente legge.

A titolo di funzione, a tutti i consiglieri della regione Basilicata viene corrisposta una somma mensile lorda, per 12 mensilità

annuali, pari ad una percentuale dell'indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento nazionale, nella seguente misura:

a) 85 % al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta;

b) 70 % ai vice Presidenti del Consiglio ed ai membri della Giunta;

c) 65 % ai segretari del Consiglio ed ai Presidenti delle Commissioni consiliari;

d) 60 % ai vice Presidenti delle Commissioni consiliari;

e) 58 % ai segretari delle Commissioni consiliari;

f) 55 % ai consiglieri regionali.

Art. 2.

(*Rimborso spese per espletamento del mandato*)

Ai consiglieri, senza distinzione di carica, viene corrisposto un rimborso forfettario mensile per spese inerenti all'espletamento del mandato nella seguente misura:

Presidenti Giunta e Consiglio: L. 220.000;

Assessori, componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, Presidenti delle Commissioni consiliari, permanenti, Consiglieri:

a) L. 65.000 se residenti nel capoluogo della Regione;

b) L. 165.000 se non residenti nel capoluogo della Regione.

Art. 3.

(*Decurtazioni*)

Sulle indennità di cui all'art. 1 è applicata una decurtazione di L. 10.000 per ogni giornata di assenza ingiustificata alle sedute del Consiglio, della Giunta, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni permanenti.

Art. 4.

(*Missione*)

Il Consigliere regionale inviato fuori Potenza in missione per conto del Consiglio o della Giunta regionali ha diritto al rimborso integrale delle spese di trasporto, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio o della Giunta.

Il Consigliere regionale in missione ha inoltre diritto ad una indennità di trasferta giornaliera di L. 20.000.

L'indennità di cui al comma precedente è maggiorata del 50 % per le trasferte effettuate all'estero.

Art. 5.

(*Decorrenza*)

Le indennità di cui all'art. 1 e il rimborso spese di cui all'art. 2, spettano ai consiglieri regionali dal giorno della rispettiva elezione per tutto il periodo di effettiva durata delle singole cariche.

Art. 6.

(*Disposizioni transitorie*)

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla liquidazione delle competenze relative al periodo compreso fra la proclamazione degli eletti al Consiglio regionale in carica ed il termine del mese di calendario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

A partire dal primo giorno del mese di calendario successivo all'entrata in vigore della presente legge la liquidazione delle competenze seguirà con l'osservanza di quanto stabilito con la medesima.

Art. 7.

(*Liquidazione delle competenze*)

L'onere relativo all'applicazione della presente legge fa carico ai seguenti capitoli del bilancio della Regione:

a) al cap. 7 del bilancio dell'esercizio finanziario 1972 e 1973 per quanto riguarda il conguaglio per gli anni 1970, 1971, 1972 e 1973 fino alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) al cap. 1 del bilancio dell'esercizio finanziario 1973 per quanto riguarda la corresponsione per la residua parte del corrente anno al Presidente ed ai vice Presidenti del Consiglio regionale nonchè agli altri membri indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) del secondo comma dell'art. 1;

c) al cap. 8 del bilancio dell'esercizio finanziario 1973 per quanto riguarda la corresponsione per la residua parte del corrente anno al Presidente ed ai membri della Giunta regionale.

Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 22 giugno 1973

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1973, n. 17.
Fondo di previdenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 1° *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE I

FONDO DI PREVIDENZA

Art. 1.

(*Istituzione del fondo di previdenza*)

E' istituito presso il Consiglio regionale il « Fondo di previdenza dei Consiglieri della regione Basilicata » per il pagamento di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato, o ad altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

(*Gestione del fondo*)

Il fondo è amministrato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare ed è alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica, dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o dei loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo stesso e da eventuali elargizioni.

Art. 3.

(*Contabilità del fondo*)

Il bilancio del fondo è allegato, come gestione speciale, al bilancio annuale del Consiglio regionale.

Art. 4.

(*Contributi previdenziali obbligatori*)

Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.

I contributi sono trattenuti, ogni mese, sulle indennità dalla amministrazione del Consiglio regionale nella misura di un decimo dell'indennità mensile lorda di cui all'art. 1 della legge regionale n. 16 del 22 giugno 1973 « Indennità dei Consiglieri della regione Basilicata ».

Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di previdenza di cui all'art. 1.

Art. 5.

(*Diritto all'assegno vitalizio. Requisiti di età e periodo di contribuzione*)

L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 55 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale della Basilicata.

Art. 6.

(*Consiglieri inabili al lavoro*)

Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dalla età, i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere inabili al lavoro in modo permanente, purché abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno 5 anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo.

L'assegno spetta comunque, indipendentemente dalla durata dell'effettivo mandato consiliare, qualora l'inabilità al lavoro in modo permanente sia dovuta a causa dipendenti dall'esercizio del mandato stesso.

Sull'applicabilità dei precedenti commi del presente articolo, nel caso di inabilità parziale, decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2.

Art. 7.

(*Accertamento dell'inabilità permanente*)

L'accertamento di inabilità, di cui al precedente art. 6, è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio e uno indicato dall'interessato.

Sulle conclusioni del collegio medico delibera, inappellabilmente, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato a sensi dell'art. 2 della presente legge, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro.

Art. 8.

(*Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità*)

Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 6, l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni di contribuzione.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 6, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà quello minimo previsto nel successivo art. 12. Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, si procederà a norma del comma precedente.

Art. 9.

(*Contributi volontari*)

Il consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a 5 anni ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo e il cinquantacinquesimo anno di età.

Analoga facoltà compete agli aventi diritto, di cui al successivo art. 14, del consigliere deceduto senza aver maturato il periodo per l'assegno vitalizio.

Art. 10.

(*Rinunzia ai contributi volontari*)

Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza attribuzione di interessi.

Analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere nel caso di decesso.

Art. 11.

(*Sospensione del pagamento degli assegni vitalizi*)

Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale di Basilicata, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già gode, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale.

Art. 12.

(*Misura degli assegni vitalizi*)

L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sull'indennità mensile lorda (di cui all'art. 1 della legge. « Indennità dei Consiglieri della regione Basilicata ») pagata ai consiglieri in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio:

Anni di contribuzione	Percentuale sull'indennità mensile lorda
5	35
6	37
7	40
8	42,5
9	45
10	47,5
11	50
12	52,5
13	55
14	57,5
15	60

Art. 13.

(*Decorrenza dell'assegno vitalizio*)

L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

Nel caso in cui il consigliere, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.

Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura stessa.

Art. 14.

(*Assegni di riversibilità*)

In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riservato a favore:

a) del coniuge, finchè nello stato vedovile, purchè non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per sua colpa, salvo diversa disposizione della autorità giudiziaria;

b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finchè minorenni;

c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finchè minorenni;

d) dei figli di cui alla lettera *b*) o, in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera *c*) anche se maggiorenni purchè studenti sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivevano a carico dell'ex consigliere deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'Ufficio di Presidenza, integrato ai sensi dello art. 2.

Qualora non sopravvivano nè il coniuge, nè figli o affiliati aventi diritto, l'assegno di reversibilità spetta al padre o in mancanza alla madre, che siano di età superiore a 60 anni o inabili a proficuo lavoro.

Art. 15.

(*Assegno di riversibilità in caso di morte per cause di servizio*)

L'assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno 5 anni, se il decesso avviene per cause di servizio.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2, verifica se sussistono i requisiti di cui al comma precedente.

Art. 16.

(*Condizioni per l'assegno di reversibilità*)

Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di riversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere. Qualora vengano a cessare l'assegno vitalizio è revocato.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio può richiedere ai beneficiari di un assegno di riversibilità di presentare, periodicamente, documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

Nel caso di figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del collegio medico di cui al precedente art. 7.

Art. 17.

(Documentazione per ottenere l'assegno di riversibilità)

Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità il coniuge del consigliere invierà domanda in carta libera diretta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio corredata dai seguenti documenti:

1) certificato di morte del coniuge;

2) certificato di matrimonio;

3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata e passata in giudicato sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;

4) stato di famiglia.

Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia il diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di morte del consigliere ovvero di entrambi i coniugi;

2) certificato di nascita dei figli;

3) stato di famiglia;

4) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette;

5) atto notorio da cui risulti, per i figli maggiorenni, la convivenza a carico del consigliere defunto.

Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi del precedente art. 7.

Le domande per la liquidazione dell'assegno di riversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa

Art 18

(Ammontare dell'assegno di riversibilità)

L'ammontare dell'assegno di riversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:

a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60%;

b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60% con aumento progressivo nella misura del 15% per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del 100%;

c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60%; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15% per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100% ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

d) negli altri casi: 50%.

L'assegno di riversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

Art. 19.

(Prescrizione dei ratei di assegno)

I ratei di assegni diretti o di riversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.

Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 20.

(Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio)

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 21.

(Contributo una tantum in caso di decesso)

Alla morte del consigliere in carica il fondo corrisponde agli aventi diritto una mensilità dell'indennità consiliare (di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1973, n. 16 « Indennità dei Consiglieri della regione Basilicata »).

Art. 22.

(Disposizioni transitorie)

Tutti i consiglieri in carica verseranno al fondo di previdenza i contributi di cui all'art. 4 arretrati, relativi al periodo compreso tra il giorno della loro elezione e quello dell'entrata in vigore della presente legge.

PARTE II

FONDO DI SOLIDARIETA'

Art. 23.

(Istituzione del fondo di solidarietà)

E' istituito presso il Consiglio regionale un « Fondo di solidarietà tra i consiglieri della regione Basilicata » con lo scopo di liquidare un premio di reinserimento nella vita professionale a quei consiglieri che non verranno rieletti nella successiva legislatura o che non si ripresenteranno candidati, escluso se per cause di ineleggibilità.

Il fondo di solidarietà è alimentato da trattenute mensili, pari al 3% dell'indennità consiliare, a carico dei consiglieri, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo e da eventuali elargizioni.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge ha mandato di dettare norme per la gestione e la ripartizione del fondo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 22 giugno 1973

VERRASTRO

(10392)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.